

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/262 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2015

recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettere c) e d), l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino e l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 90/427/CEE definisce le condizioni zootecniche che disciplinano gli scambi di equidi all'interno dell'Unione. Essa impone agli Stati membri di provvedere affinché gli equidi registrati, quando vengono spostati, siano muniti di un documento di identificazione rilasciato dalle organizzazioni o associazioni approvate di allevatori di cui alla direttiva stessa.
- (2) La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi. Essa dispone che gli equidi registrati debbano essere soggetti a identificazione mediante un documento di identificazione rilasciato in conformità alla direttiva 90/427/CEE o da un'associazione o organismo internazionale che gestisca cavalli per competizioni o corse. Gli equidi da allevamento e da reddito devono essere identificati secondo un metodo determinato dalla Commissione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione ⁽³⁾, che si applica a decorrere dal 1° luglio 2009, disciplina l'identificazione degli equidi nati o importati nell'Unione e introduce un documento di identificazione degli equidi (passaporto equino), che è un documento polivalente inteso a soddisfare esigenze di sanità pubblica e animale come pure le necessità di ordine zootecnico e degli sport equestri. Ponendo l'accento sul documento di identificazione come elemento costitutivo del sistema di identificazione degli equidi, tale regolamento prevede solo la possibilità di incorporare le informazioni contenute nelle basi di dati di numerosi organismi emittenti in una base di dati centrale o di collegare in rete le loro basi di dati con quella centrale.
- (4) Gli Stati membri hanno incontrato difficoltà nell'attuare le misure previste dal regolamento (CE) n. 504/2008, soprattutto per quanto riguarda il metodo di identificazione degli equidi mediante il documento di identificazione.

⁽¹⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 55.

⁽²⁾ GUL 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (GUL 149 del 7.6.2008, pag. 3).

- (5) Dalle indagini effettuate dagli Stati membri è emerso che il documento di identificazione è oggetto di significative frodi. Il rischio principale è quello della reintroduzione illecita nella filiera alimentare di equidi precedentemente esclusi dalla macellazione per il consumo umano e trattati con medicinali non autorizzati per gli animali destinati alla produzione di alimenti. In seguito all'adozione della decisione 2000/68/CE della Commissione ⁽¹⁾, migliaia di equidi sono stati irrevocabilmente esclusi dalla macellazione per il consumo umano. La mancanza di alternative al mantenimento a vita di equidi indesiderati e ormai inutilizzabili, esclusi dalla macellazione per il consumo umano, ha indotto a trascurarli e ad abbandonarli, con gravi conseguenze per la salute e il benessere degli animali. Questo fenomeno si è aggravato con l'attuale situazione economica, che in molti casi rende economicamente insostenibile il mantenimento degli equidi alla fine della loro vita produttiva. In alcuni Stati membri questi problemi hanno raggiunto proporzioni tali che le autorità competenti hanno avviato programmi per la macellazione, al di fuori della filiera alimentare, degli equidi ormai inutilizzabili.
- (6) Negli ultimi anni è emerso il fenomeno del pascolo vagante: questo nuovo fenomeno interessa i proprietari di terreni da pascolo, che diventano giuridicamente i detentori degli equidi e acquisiscono senza volerlo responsabilità nei loro confronti a norma del regolamento (CE) n. 504/2008. Lo status non chiaro di tali equidi può inoltre incidere sulla corretta applicazione della normativa dell'Unione in altri settori.
- (7) È stato constatato che le informazioni registrate nella banca dati dell'organismo emittente al momento del rilascio del documento di identificazione diventano rapidamente obsolete. In occasione della certificazione o di un controllo d'identità risulta quindi estremamente difficile, se non addirittura impossibile, per le autorità competenti accertare l'autenticità di un documento di identificazione e verificare che le informazioni in esso contenute siano aggiornate e attendibili e non siano state modificate in modo fraudolento, in primo luogo per quanto riguarda lo status di animali destinati alla macellazione, ma anche al fine di avvalersi delle condizioni più favorevoli in materia di salute e benessere degli animali applicabili agli spostamenti di equidi registrati.
- (8) Nella maggior parte degli Stati membri le banche dati dei diversi organismi che rilasciano i passaporti non sono collegate fra loro; d'altro canto la creazione di un organismo unico per il rilascio dei passaporti non costituisce una soluzione immediatamente praticabile, per motivi tanto giuridici quanto amministrativi. L'istituzione di una banca dati centrale è quindi ritenuta la soluzione più efficace ai fini dello scambio e della sincronizzazione dei dati tra i diversi soggetti a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE se e in quanto necessaria per gestire i documenti di identificazione degli equidi, allo scopo non solo di fornire le necessarie garanzie di sanità animale, ma anche di consentire l'applicazione di quelle disposizioni della legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali e sanità pubblica che richiedono un'identificazione corretta e affidabile degli equidi.
- (9) Da un'indagine svolta dalla Commissione nel quadro dei fatti di cronaca riguardanti la carne equina che si sono verificati nel 2013 è emerso che 23 Stati membri hanno istituito una banca dati centrale, mentre due Stati membri dispongono di banche dati uniche rispettivamente per gli equidi registrati e per gli equidi da allevamento e da reddito. Tre Stati membri, che rappresentano circa il 20 % dei 6,7 milioni di equidi presenti nell'Unione, non dispongono di una banca dati centralizzata.
- (10) È quindi necessario rivedere il sistema dell'Unione di identificazione degli equidi per garantirne la sicurezza, ma anche la semplicità di utilizzo.
- (11) Le importazioni di equidi nei territori elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ sono soggette alle condizioni stabilite a norma della direttiva 2009/156/CE e sono autorizzate a partire dai paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 2004/211/CE della Commissione ⁽³⁾. Di norma, circa 4 000 equidi registrati ed equidi da allevamento e da reddito (altrimenti equidi da riproduzione e produzione) sono introdotti ogni anno nell'Unione alle condizioni stabilite dalla decisione 93/197/CEE della Commissione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Decisione 2000/68/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, recante modifica della decisione della Commissione 93/623/CEE e concernente l'identificazione degli equidi da allevamento e da reddito (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 72).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16).

- (12) Quando si applicano i regimi doganali di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, è necessario riferirsi anche al regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio ⁽²⁾. Il regolamento (CEE) n. 706/73 dispone che dal 1° settembre 1973 alle Isole normanne e all'Isola di Man si applichino le norme dell'Unione in materia di legislazione veterinaria.
- (13) La decisione 96/78/CE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce i criteri per l'iscrizione e la registrazione di equidi registrati nei libri genealogici a scopo di riproduzione. Tale decisione dispone, tra l'altro, che per poter essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico della propria razza, un equide debba essere identificato sotto la madre conformemente alle disposizioni del libro genealogico, le quali devono prescrivere almeno il certificato di monta. Ai fini della coerenza della legislazione dell'Unione e allo scopo di facilitarne l'applicazione, le norme riguardanti il documento di identificazione non dovrebbero compromettere l'applicazione delle norme relative all'identificazione degli equidi ai fini della loro iscrizione nei libri genealogici.
- (14) I metodi di identificazione degli equidi previsti dal presente regolamento dovrebbero inoltre essere conformi ai principi stabiliti dalle organizzazioni di allevatori approvate a norma della decisione 92/353/CEE della Commissione ⁽⁴⁾. Conformemente a tale decisione, spetta all'organizzazione o all'associazione che tiene il libro genealogico d'origine della razza definire i principi riguardanti l'identificazione degli equidi, la divisione del libro genealogico in classi e l'iscrizione degli ascendenti nel libro genealogico.
- (15) Per garantire documenti di identificazione e registrazioni di qualità elevata per tutti gli equidi nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i sistemi di identificazione degli equidi registrati che sono stati iscritti o registrati nei libri genealogici istituiti dalle organizzazioni o associazioni approvate o riconosciute di allevatori soddisfino, per quanto riguarda il rilascio dei documenti di identificazione, le condizioni stabilite per la designazione, da parte delle autorità competenti, degli organismi che rilasciano i documenti di identificazione degli equidi da allevamento e da reddito.
- (16) La definizione di «equidi», che rientra in senso stretto nell'ambito dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/156/CE, dovrebbe essere in linea con la tassonomia utilizzata nella legislazione dell'Unione, come nelle appendici del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio ⁽⁵⁾ e del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (17) Poiché la definizione di azienda di cui alla direttiva 92/35/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾ comprende le riserve naturali in cui gli equidi sono allo stato brado ed è quindi più ampia di quella contenuta nella direttiva 2009/156/CE, è opportuno che la definizione di azienda di cui al presente regolamento copra anche le riserve naturali in cui gli equidi vivono allo stato brado.
- (18) Il controllo veterinario necessario per fornire le garanzie di sanità animale richieste a norma della direttiva 2009/156/CE può essere assicurato solo se l'azienda, quale definita in detta direttiva, è nota all'autorità competente. Prescrizioni analoghe derivano dall'applicazione dell'allegato I, sezione I, capo II, parte A, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ in relazione agli equidi destinati alla produzione di alimenti. Tuttavia, vista la frequenza con cui gli equidi sono spostati, non è opportuno istituire un sistema di tracciabilità degli equidi in tempo reale. I dati di identificazione dovrebbero piuttosto essere messi a disposizione dell'autorità competente e, a tal fine, una banca dati centrale in ogni Stato membro costituisce uno strumento determinante per gestire le informazioni sugli equidi detenuti in tale Stato membro.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 96/78/CE della Commissione, del 10 gennaio 1996, che stabilisce i criteri per l'iscrizione e la registrazione di equidi nei libri genealogici a scopo di riproduzione (GU L 19 del 25.1.1996, pag. 39).

⁽⁴⁾ Decisione 92/353/CEE della Commissione, dell'11 giugno 1992, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati (GU L 192 dell'11.7.1992, pag. 63).

⁽⁵⁾ Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU L 384 del 31.12.1982, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

⁽⁷⁾ Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

- (19) La legislazione dell'Unione distingue tra proprietari e detentori di animali. Il termine «detentore» di animali è definito e utilizzato nel regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. La direttiva 2009/156/CE fa invece riferimento al proprietario o all'allevatore di un animale. Nella direttiva 92/35/CEE figura una definizione combinata di proprietario e detentore. Poiché, secondo la legislazione dell'Unione e le legislazioni nazionali, il proprietario di un equide non è necessariamente la persona che ne ha la responsabilità, è opportuno precisare che la responsabilità dell'identificazione dell'equide, a norma del presente regolamento, spetta in primo luogo al suo detentore, che può anche non essere il proprietario.
- (20) La legislazione degli Stati membri o le regole di taluni organismi emittenti impongono che le informazioni sul proprietario dell'animale siano inserite nel documento di identificazione e di conseguenza nella banca dati gestita dall'organismo emittente. Tali informazioni riguardanti la proprietà, come pure il cambiamento di proprietà, possono essere fornite tramite diversi formati di certificati di proprietà o schede di registrazione, compresa la «carte d'immatriculation» utilizzata con risultati positivi in uno Stato membro.
- (21) La direttiva 2008/73/CE del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce che gli Stati membri elaborino e aggiornino elenchi di strutture riconosciute in campo veterinario e zootecnico e li mettano a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Per facilitare l'accesso degli altri Stati membri e del pubblico agli elenchi delle strutture riconosciute, gli Stati membri dovrebbero rendere tali elenchi accessibili per via elettronica tramite pagine informative su Internet. È opportuno che la Commissione assista gli Stati membri in questa opera di messa a disposizione degli elenchi agli altri Stati membri e al pubblico fornendo l'indirizzo di un sito web in cui dovrebbero figurare i link nazionali alle suddette pagine informative.
- (22) Per facilitare lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri e garantire trasparenza e comprensibilità, è importante che la presentazione degli elenchi avvenga secondo un modello uniforme in tutta l'Unione. La decisione 2009/712/CE della Commissione ⁽³⁾ definisce pertanto i formati tipo degli elenchi di cui sopra contenuti nelle pagine informative su Internet elaborate dagli Stati membri.
- (23) Il regolamento (CE) n. 504/2008 dispone che gli equidi siano detenuti soltanto se identificati secondo quanto prescritto da tale regolamento. La Commissione ha dovuto rispondere a numerose denunce riguardanti popolazioni di cavalli domestici che vivevano al di fuori di aziende in condizioni non compatibili con quelle descritte come «stato semiselvatico» nel suddetto regolamento. È pertanto necessario precisare che gli equidi che vivono nell'Unione devono essere identificati e prevedere in secondo luogo una deroga per i casi in cui tale condizione non può essere soddisfatta.
- (24) Gli equidi che vivono nell'Unione dovrebbero essere identificati da un documento di identificazione a vita che fornisca una descrizione testuale e una descrizione grafica dell'equide e ne registri i marchi individuali a fini di verifica dell'identità. Tali marchi possono essere ereditari, come remolini in numero superiore a tre, castagnette, segni bianchi, difetti rari della pigmentazione oculare, depressioni muscolari specifiche, ma anche le strutture complesse dell'iride o della retina e marcatori genetici specifici (profilo DNA), o possono essere acquisiti, come depigmentazioni provocate da fiaccature da sella e cicatrici, comprese quelle dovute alla castrazione degli stalloni, o una marchiatura.
- (25) I documenti di identificazione dovrebbero essere rilasciati solo se completi dei dati di identificazione richiesti che dovranno essere registrati nella banca dati dell'organismo emittente conformemente al presente regolamento.
- (26) Il certificato di origine di cui alla direttiva 90/427/CEE, da includere nel documento di identificazione, dovrebbe inoltre riportare tutte le informazioni necessarie affinché gli equidi che sono trasferiti da un libro genealogico a un altro siano iscritti nella classe del libro genealogico di cui soddisfano i criteri.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE (GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40).

⁽³⁾ Decisione 2009/712/CE della Commissione, del 18 settembre 2009, che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria (GU L 247 del 19.9.2009, pag. 13).

- (27) Conformemente alla decisione 96/510/CE della Commissione ⁽¹⁾ i certificati genealogici e zootecnici relativi agli equidi registrati devono essere conformi al documento di identificazione di cui alla decisione 93/623/CEE della Commissione ⁽²⁾. Poiché le decisioni 93/623/CE e 2000/68/CE sono state abrogate dal regolamento (CE) n. 504/2008, è necessario precisare che ogni riferimento a tali decisioni dovrebbe essere inteso come fatto al presente regolamento.
- (28) Gli organismi che rilasciano i documenti di identificazione degli equidi registrati dovrebbero essere le organizzazioni o associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici degli equidi registrati, ufficialmente approvate o riconosciute dall'autorità competente di uno Stato membro a norma della decisione 92/353/CEE, oppure un servizio ufficiale dello Stato membro che gestisce il libro genealogico in cui l'equide è iscritto o registrato a scopo di riproduzione in conformità alla decisione 96/78/CE. Anche le sezioni nazionali delle organizzazioni o associazioni internazionali che gestiscono cavalli per competizioni o corse e hanno sede in uno Stato membro dovrebbero poter rilasciare i documenti di identificazione dei cavalli registrati.
- (29) Gli Stati membri dovrebbero disporre di maggiore discrezionalità rispetto agli organismi emittenti che rilasciano i documenti di identificazione degli equidi da allevamento e da reddito. Questi documenti di identificazione dovrebbero poter essere rilasciati dall'autorità competente per l'azienda in cui l'equide è detenuto al momento dell'identificazione o da un organismo emittente designato da tale autorità competente e sottoposto alla sua supervisione.
- (30) L'autorità competente responsabile dell'approvazione o del riconoscimento delle organizzazioni o associazioni che istituiscono libri genealogici in conformità all'allegato della decisione 92/353/CEE dovrebbe collaborare con l'autorità competente di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 al fine di garantire, se necessario mediante una cooperazione transfrontaliera, che i documenti di identificazione degli equidi siano rilasciati e utilizzati conformemente al presente regolamento.
- (31) Poiché tutti gli equidi nati o importati nell'Unione dovrebbero essere identificati conformemente al presente regolamento mediante un documento di identificazione unico rilasciato a vita, sono necessarie disposizioni specifiche per i casi in cui lo status di un animale quale «equide da allevamento e da reddito» sia modificato in «equide registrato» ai sensi della direttiva 2009/156/CE. Date le profonde conseguenze di tale cambiamento per gli spostamenti, gli scambi e l'importazione nell'Unione di equidi in provenienza dai paesi terzi per quanto riguarda sia le norme applicabili in materia di sanità animale di cui alla direttiva 2009/156/CE sia le norme in materia di benessere degli animali che disciplinano tali spostamenti in conformità al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio ⁽³⁾, è necessario che l'autorità competente disponga di un punto di accesso unico, ossia di una banca dati centrale, per verificare i dati di identificazione degli equidi necessari ai fini della certificazione o dei controlli ufficiali.
- (32) Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire regimi specifici per l'identificazione degli equidi che vivono allo stato selvatico o semiselvatico in zone o territori definiti, comprese le riserve naturali, coerentemente con la definizione di azienda di cui alla direttiva 92/35/CEE. Questo tipo di deroga all'obbligo generale di identificazione degli equidi dovrebbe tuttavia essere concessa soltanto se tali popolazioni definite di equidi che vivono allo stato selvatico o semiselvatico sono effettivamente separate dagli equidi domestici e restano non solo al di fuori del controllo dell'uomo per la loro sopravvivenza e riproduzione, ma anche al di fuori dell'ambito di applicazione della direttiva 98/58/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, che non si applica agli animali che vivono allo stato selvatico.
- (33) Per verificare l'identità di un equide il documento di identificazione dovrebbe contenerne in primo luogo una descrizione di qualità elevata, comprendente una descrizione testuale dell'equide e dei suoi marchi e una descrizione grafica dettagliata in cui figurino i marchi individuali e distintivi dell'animale.
- (34) Per garantire che gli equidi siano descritti correttamente nei documenti di identificazione che li accompagnano, gli organismi emittenti dovrebbero cercare di seguire le migliori pratiche e formare il personale incaricato della descrizione degli animali seguendo, ad esempio, gli orientamenti forniti dalla *Fédération Équestre Internationale* ⁽⁵⁾ e da Weatherbys ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Decisione 96/510/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, che stabilisce i certificati genealogici e zootecnici per l'importazione di animali riproduttori e di loro sperma, ovuli ed embrioni (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53).

⁽²⁾ Decisione 93/623/CEE della Commissione, del 20 ottobre 1993, che istituisce il documento di identificazione (passaporto) che scorta gli equidi registrati (GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).

⁽⁵⁾ http://www.cwbc.be/bibliotheque/File/livret_fei_en.pdf.

⁽⁶⁾ <http://www.weatherbys.co.uk/sites/default/files/Identification%20of%20Horses%20Booklet.pdf>.

- (35) I marchi di un equide e i mezzi di identificazione apposti su di esso, utilizzati insieme ai fini della verifica dell'identità, dovrebbero non solo stabilire un nesso univoco tra l'equide e il suo documento di identificazione, ma dimostrare altresì che l'equide in questione è stato oggetto di una procedura di identificazione conformemente al presente regolamento, di modo che per ogni singolo animale sia rilasciato un solo documento di identificazione. Dispositivi elettronici di identificazione («transponder») degli equidi sono già largamente utilizzati a livello internazionale. Se è opportuno che tale tecnologia sia utilizzata per stabilire uno stretto legame tra l'equide e il suo documento di identificazione, è opportuno altresì prevedere la possibilità di utilizzare metodi alternativi di verifica dell'identità dell'equide purché tali metodi offrano garanzie equivalenti nei riguardi del rischio che per uno stesso animale siano rilasciati più documenti di identificazione.
- (36) I transponder utilizzati per la marcatura degli equidi e i lettori destinati a visualizzare il codice incorporato nel transponder dovrebbero essere conformi alle norme concordate a livello internazionale. Tali norme prevedono due diversi sistemi per garantire l'unicità del codice del transponder. La maggior parte degli Stati membri ha attuato il regolamento (CE) n. 504/2008 in modo da utilizzare un codice paese alfanumerico a tre posizioni e da gestire la distribuzione dei transponder tramite le rispettive autorità competenti.
- (37) Tale sistema volto a garantire l'unicità del codice del transponder dovrebbe essere integrato nella progettazione delle banche dati gestite dagli organismi emittenti e della banca dati centrale e attuato senza compromettere gli scambi e le importazioni nell'Unione di equidi muniti di transponder con un codice alfanumerico di diversa concezione.
- (38) La direttiva 90/425/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ prevede controlli veterinari da eseguire su taluni animali e prodotti di origine animale nel luogo di destinazione. In particolare, essa dispone che i destinatari che figurano sul certificato o documento previsto nella direttiva stessa siano tenuti, a richiesta dell'autorità competente dello Stato membro destinatario e nella misura necessaria per effettuare tali controlli, a segnalare in anticipo l'arrivo degli animali o prodotti provenienti da un altro Stato membro, in particolare la natura della spedizione e la data prevedibile dell'arrivo. Questa notifica non è richiesta per i cavalli registrati muniti del documento di identificazione previsto dalla direttiva 90/427/CEE.
- (39) È opportuno introdurre la possibilità di una deroga alla norma della legislazione vigente dell'Unione che impone che gli equidi siano sempre accompagnati dai documenti di identificazione, quando la conservazione del documento di identificazione per tutta la vita dell'equide è impossibile o difficilmente attuabile o quando questo documento non è stato rilasciato in quanto l'animale è stato macellato prima di avere raggiunto l'età massima prescritta per l'identificazione.
- (40) Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter permettere l'uso di un documento di identificazione semplificato per gli equidi spostati all'interno del territorio nazionale. In varie zone sono state introdotte carte in plastica con un chip incorporato («smart card») come dispositivi di memorizzazione dei dati. Dovrebbe essere ammessa l'emissione di tali smart card come opzione aggiuntiva al documento di identificazione e si dovrebbe consentire che siano utilizzate, a determinate condizioni, al posto del documento di identificazione che accompagna gli equidi registrati o gli equidi da allevamento e da reddito negli spostamenti all'interno di uno Stato membro.
- (41) È altresì necessario stabilire disposizioni per i casi in cui il documento di identificazione originale rilasciato a norma del presente regolamento per tutta la vita dell'equide sia stato smarrito, non sia più leggibile o contenga informazioni errate non derivanti da pratiche illecite. Tali disposizioni dovrebbero per quanto possibile escludere il possesso illegale di più documenti di identificazione di modo che lo status dell'equide sia correttamente definito come quello di animale destinato alla macellazione per il consumo umano. Quando esistono informazioni sufficienti e verificabili, dovrebbe essere rilasciato un duplicato del documento di identificazione, contrassegnato come tale, che escluda in generale l'equide dalla macellazione per il consumo umano. In altri casi dovrebbe essere rilasciato un documento di identificazione sostitutivo, anch'esso contrassegnato come tale e che escluda l'equide dalla macellazione per il consumo umano, oltre a definire l'animale come equide da allevamento e da reddito.
- (42) Tali procedure dovrebbero applicarsi anche agli equidi che sono presentati per l'identificazione dopo il termine stabilito per la prima identificazione in quanto non è possibile escludere pratiche fraudolente e l'intenzione di ottenere un documento di identificazione supplementare.

⁽¹⁾ Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).

- (43) In determinati casi, qualora gli equidi siano iscritti o registrati per l'iscrizione nei libri genealogici tenuti da organizzazioni di allevatori di paesi terzi, sono necessarie disposizioni specifiche affinché l'equide possa mantenere la sua registrazione in tale libro genealogico e sia nel contempo escluso dalla filiera alimentare grazie a diciture appropriate in tale documento di identificazione.
- (44) A norma della direttiva 2009/156/CE il documento di identificazione è uno strumento inteso a limitare gli spostamenti degli equidi in caso di focolaio di una malattia soggetta a obbligo di denuncia nell'azienda in cui sono detenuti o allevati. Di conseguenza, è necessario prevedere la sospensione della validità del documento di identificazione ai fini degli spostamenti in caso di insorgenza di un focolaio di determinate malattie grazie a diciture appropriate nel documento stesso.
- (45) La direttiva 2009/156/CE prevede inoltre che gli equidi registrati, al momento di lasciare la rispettiva azienda, siano identificati mediante un documento di identificazione che deve attestare in particolare che gli equidi non provengono da un'azienda che è stata oggetto di determinate misure di divieto. È pertanto opportuno rendere obbligatoria per tutti gli equidi la sezione specifica del modello di documento di identificazione e riformularla di conseguenza.
- (46) Alla morte dell'equide, sopravvenuta in circostanze diverse dalla macellazione in un macello, il documento di identificazione, se accompagna la carcassa conformemente alla legislazione nazionale, dovrebbe essere restituito all'organismo emittente dall'autorità che esercita la sorveglianza sulla trasformazione dell'animale morto in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o sulla cremazione negli impianti di incenerimento a bassa capacità di cui all'allegato III, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽²⁾ ed è opportuno fare in modo che il transponder o qualsiasi altro dispositivo utilizzato per verificare l'identità dell'equide non possa essere riutilizzato.
- (47) Per evitare che i transponder siano introdotti nella filiera alimentare, la carne degli equidi da cui non è stato possibile rimuovere il transponder al momento della macellazione dovrebbe essere dichiarata non idonea al consumo umano conformemente all'allegato I, sezione II, capo V, del regolamento (CE) n. 854/2004. Per facilitare la localizzazione dei transponder impiantati, il luogo di impianto dovrebbe essere standardizzato e registrato nei documenti di identificazione.
- (48) Conformemente al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ gli animali vivi preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano rientrano nella definizione di «alimento». Detto regolamento attribuisce ampie responsabilità agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione di alimenti, anche per quanto riguarda la rintracciabilità degli animali destinati alla produzione alimentare.
- (49) Gli equidi da allevamento e da reddito e gli equidi registrati possono, ad un certo momento della loro vita, diventare equidi da macello come definiti nella direttiva 2009/156/CE. La carne dei solipedi (sinonimo di equidi) è definita nell'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
- (50) Dopo lo scadere, conformemente al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ⁽⁵⁾, delle disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, a partire dal 1° gennaio 2010 sono applicate prescrizioni in materia di informazioni sulla catena alimentare.
- (51) A norma del regolamento (CE) n. 853/2004 gli operatori che gestiscono i macelli devono ricevere e controllare le informazioni sulla catena alimentare precisanti l'origine, la storia e la gestione degli animali destinati alla produzione di alimenti nonché intervenire di conseguenza. Per i solipedi domestici, l'autorità competente può consentire che le informazioni sulla catena alimentare siano inviate al macello contemporaneamente agli animali

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

e non prima. Il documento di identificazione che accompagna gli equidi da macello dovrebbe pertanto far parte di tali informazioni sulla catena alimentare.

- (52) Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone che il veterinario ufficiale verifichi l'osservanza, da parte dell'operatore del settore alimentare, dell'obbligo di assicurare che gli animali ammessi alla macellazione ai fini del consumo umano siano correttamente identificati.
- (53) Il regolamento (CE) n. 853/2004 dispone che gli operatori del settore alimentare debbano controllare i passaporti di cui sono muniti i solipedi domestici per assicurare che gli animali siano destinati alla macellazione per il consumo umano e stabilisce che, se accettano gli animali per la macellazione, debbano dare il passaporto al veterinario ufficiale.
- (54) Data la situazione specifica degli equidi nati come animali di una specie destinata alla produzione di alimenti, ma che non sono sempre allevati principalmente a tale scopo e nella maggior parte dei casi non sono detenuti per tutta la loro vita dagli operatori del settore alimentare quali definiti all'articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, è necessario prevedere una procedura che garantisca un collegamento senza interruzioni tra i controlli del documento di identificazione per ragioni di sanità pubblica e la gestione di tale documento conformemente alla direttiva 2009/156/CE. Una banca dati centrale in ogni Stato membro costituisce quindi uno strumento determinante per verificare determinati dati del documento di identificazione, o in esso contenuti, prima che sia adottata la decisione di accettare tale animale per la macellazione per il consumo umano. Nel caso in cui le informazioni circa l'esclusione dalla macellazione per il consumo umano contenute nella sezione II del documento di identificazione non corrispondano alle informazioni registrate nella banca dati centrale, dovrebbero prevalere le informazioni contenute nel documento o nella banca dati che comportano l'esclusione dell'equide dalla macellazione per il consumo umano.
- (55) La direttiva 96/22/CE del Consiglio ⁽¹⁾ si applica agli animali da azienda, compresi gli animali domestici della specie equina, come pure agli animali selvatici delle specie citate qualora siano stati allevati in un'azienda. A norma dell'articolo 7 di tale direttiva gli scambi di equidi registrati cui sono stati somministrati medicinali veterinari contenenti trembolone allilico o sostanze β -agoniste per scopi zootecnici possono aver luogo prima della fine del periodo di sospensione purché siano soddisfatte le condizioni di somministrazione e purché la natura e la data del trattamento siano indicate sul certificato o sul passaporto che accompagna detti animali.
- (56) All'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ gli animali destinati alla produzione di alimenti sono definiti come «animali selezionati, allevati, detenuti, macellati o raccolti allo scopo di produrre alimenti». L'articolo 16 di tale regolamento dispone che solo le sostanze farmacologicamente attive classificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) o c), del regolamento possano essere somministrate agli animali destinati alla produzione di alimenti all'interno dell'Unione, purché tale somministrazione sia conforme alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (57) L'articolo 6 della direttiva 2001/82/CE dispone che un medicinale veterinario non possa essere oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio per la somministrazione ad una o più specie di animali destinati alla produzione di alimenti, a meno che le sostanze farmacologicamente attive ivi contenute figurino negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90. Le norme stabilite in detti allegati figurano attualmente nel regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione ⁽⁴⁾. A titolo di deroga, un medicinale veterinario contenente sostanze farmacologicamente attive non incluse negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90 può tuttavia essere autorizzato per animali particolari della famiglia degli equidi che siano stati dichiarati, a norma della legislazione dell'Unione in materia di sanità animale, non idonei alla macellazione per il consumo umano. Tali medicinali veterinari non devono contenere sostanze attive che figurino nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 né essere destinati ad essere utilizzati nel trattamento di affezioni, come precisato nel riassunto delle caratteristiche dei prodotti autorizzati, per le quali esiste un medicinale veterinario autorizzato per animali della famiglia degli equidi. È quindi opportuno prevedere che un equide possa essere escluso dalla macellazione per il consumo umano a discrezione del suo proprietario.

⁽¹⁾ Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

⁽³⁾ Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

- (58) L'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/82/CE prevede per gli equidi deroghe specifiche all'articolo 11 della stessa direttiva per quanto riguarda il trattamento di animali destinati alla produzione di alimenti con medicinali per i quali sono stati stabiliti limiti massimi di residui per specie diverse dalla specie interessata o che sono autorizzati per un'affezione diversa, a condizione che tali equidi siano identificati in conformità alla legislazione dell'Unione e siano espressamente caratterizzati, nel documento di identificazione, come non destinati alla macellazione per il consumo umano o come destinati alla macellazione per il consumo umano dopo un tempo di attesa minimo di sei mesi successivo al trattamento con sostanze elencate nel regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione ⁽¹⁾.
- (59) A norma della direttiva 2001/82/CE gli Stati membri assicurano che i proprietari o i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti possano giustificare l'acquisto, la detenzione o la somministrazione di medicinali veterinari a tali animali per un periodo di cinque anni a partire dalla loro somministrazione, anche quando l'animale è abbattuto durante tale periodo di cinque anni. Ai fini dell'applicazione di tale disposizione legislativa, è quindi necessario che la macellazione di un equide sia prontamente inserita nella banca dati centrale dello Stato membro in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'animale.
- (60) Al fine di mantenere un controllo sul rilascio dei documenti di identificazione, una serie minima di dati pertinenti relativi al rilascio di tali documenti dovrebbe essere registrata in una banca dati gestita dall'organismo emittente.
- (61) Il sistema UELN (*Universal Equine LIFE Number*) è stato concordato su scala mondiale tra le principali organizzazioni operanti nel campo dell'allevamento equino e delle competizioni equestri. È stato messo a punto su iniziativa della *World Breeding Federation for Sport Horses* (WBFSH), dell'*International Stud-Book Committee* (ISBC), della *World Arabian Horse Organization* (WAHO), della *European Conference of Arabian Horse Organisations* (ECAHO), della *Conférence Internationale de l'Anglo-Arabe* (CIAA), della *Fédération Equestre Internationale* (FEI) e dell'*Union Européenne du Trot* (UET). Informazioni sul sistema sono disponibili sul sito web dell'UELN ⁽²⁾.
- (62) Il sistema UELN si presta alla registrazione sia degli equidi registrati sia degli equidi da allevamento e da reddito e permette l'introduzione progressiva di reti informatiche di modo che l'identità degli animali possa continuare a essere verificata conformemente all'articolo 6 della direttiva 90/427/CEE per quanto riguarda gli equidi registrati.
- (63) Quando alle banche dati sono attribuiti codici, tali codici e il formato dei numeri di identificazione registrati dei singoli animali non dovrebbero in alcun modo entrare in conflitto con il sistema UELN esistente. È pertanto opportuno consultare l'elenco dei codici UELN già attribuiti prima di attribuire un nuovo codice a una banca dati.
- (64) A norma della direttiva 2009/156/CE il veterinario ufficiale deve annotare in un registro il numero di identificazione o il numero del documento di identificazione dell'equide abbattuto e trasmettere all'autorità competente del luogo di spedizione, a sua richiesta, un attestato che certifichi l'avvenuto abbattimento dell'equide. È pertanto opportuno precisare che in questi casi i documenti di identificazione devono essere distrutti nel luogo di macellazione onde prevenire l'utilizzo fraudolento dei documenti di identificazione degli equidi macellati.
- (65) La suddetta direttiva prevede inoltre che dopo l'abbattimento, compreso a fini di lotta alle malattie, i loro documenti di identificazione debbano essere restituiti all'organismo che li ha rilasciati. Queste disposizioni dovrebbero applicarsi anche ai documenti di identificazione rilasciati per gli equidi registrati diversi dai cavalli registrati e dagli equidi da allevamento e da reddito.
- (66) Per garantire che le banche dati degli organismi emittenti contengano informazioni aggiornate, è necessario stabilire un flusso di informazioni sulla morte o sullo smarrimento dell'animale nella banca dati dell'organismo che ha rilasciato il documento e nella banca dati centrale dello Stato membro in cui è situata l'azienda dove era detenuto l'equide.
- (67) La registrazione di un numero a vita compatibile con il sistema UELN e il suo utilizzo per identificare le autorità o gli organismi che hanno rilasciato il documento di identificazione dovrebbero facilitare l'osservanza di questi obblighi. Per quanto possibile, gli Stati membri dovrebbero avvalersi degli organi di collegamento da essi designati a norma del regolamento (CE) n. 882/2004.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, che definisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi e di sostanze recanti un maggior beneficio clinico (GU L 367 del 22.12.2006, pag. 33).

⁽²⁾ <http://www.ueln.net>

- (68) Grazie alla registrazione obbligatoria della persona che richiede un documento di identificazione, che è, entro 12 mesi dalla nascita dell'animale, l'allevatore e in genere il proprietario dell'animale per il quale è rilasciato un documento di identificazione, e all'obbligo di notificare all'organismo emittente qualsiasi cambiamento della residenza abituale dell'equide in un altro Stato membro, è possibile creare una catena di informazioni per rintracciare un animale, se necessario.
- (69) Conformemente al regolamento (CE) n. 504/2008 i dati di identificazione che figurano nel documento di identificazione devono essere aggiornati dall'organismo emittente che lo ha rilasciato. Gli Stati membri hanno segnalato che i proprietari di equidi sono riluttanti a trasmettere il documento di identificazione per posta all'organismo emittente, ai fini dell'aggiornamento dei dati di identificazione, tanto più se tale organismo è situato all'estero. Questa riluttanza si fonda sul timore di perdere il documento di identificazione e di vedere di conseguenza l'equide identificato mediante un duplicato o un documento di identificazione sostitutivo che esclude l'animale dalla macellazione per il consumo umano riducendone così considerevolmente il valore.
- (70) Per facilitare la gestione del documento di identificazione per tutta la vita dell'animale, è necessario introdurre procedure per la registrazione del documento di identificazione nello Stato membro di residenza abituale, in particolare qualora il documento di identificazione sia stato rilasciato in un altro Stato membro. Lo scambio di informazioni tra le banche dati centrali degli Stati membri interessati costituisce il modo migliore per garantire la comunicazione necessaria con l'organismo emittente responsabile dell'identificazione iniziale.
- (71) Agli organismi emittenti può inoltre essere revocata l'approvazione o la designazione, mentre i documenti di identificazione rilasciati restano validi ai fini della sanità pubblica e della sanità animale. È quindi necessario conservare le informazioni contenute nel documento di identificazione in una banca dati accessibile alle autorità competenti in materia di sanità pubblica e sanità animale e di benessere degli animali.
- (72) Dato che solitamente vi è più di un organismo emittente in ogni Stato membro, che gli equidi vengono spostati di frequente da un'azienda all'altra e da uno Stato membro all'altro, che il loro status può cambiare da «equidi da allevamento e da reddito» a «equidi registrati» o da animali destinati alla produzione di alimenti ad animali esclusi dalla macellazione per il consumo umano e che gli equidi registrati possono essere identificati da un'organizzazione che tiene un libro genealogico e che ha la propria sede in un altro Stato membro, è inevitabile, necessario e opportuno, ai fini dell'effettiva attuazione delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE, istituire in ogni Stato membro una banca dati centrale in cui siano registrati i dati di identificazione di tutti gli equidi detenuti nelle aziende situate nel rispettivo territorio.
- (73) Agli Stati membri che hanno istituito una banca dati unica per gli equidi registrati ed un'altra per gli equidi da allevamento e da reddito dovrebbe tuttavia essere consentito di continuare ad utilizzare tale sistema purché le banche dati possano comunicare tra loro e le autorità veterinarie abbiano pieno accesso a ciascuna di esse.
- (74) A tale scopo, le banche dati centrali dei diversi Stati membri dovrebbero cooperare conformemente alla direttiva 89/608/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ per facilitare lo scambio di dati sull'animale e sul documento di identificazione rilasciato in relazione ad esso.
- (75) Ai fini di un'applicazione uniforme della legislazione dell'Unione relativa all'identificazione degli equidi negli Stati membri e per assicurarne la chiarezza e la trasparenza, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 504/2008 e sostituirlo con il presente regolamento.
- (76) Conformemente al punto 24 dell'allegato del regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione ⁽²⁾, gli equidi nati in Croazia entro il 30 giugno 2013 ma non identificati in conformità del regolamento (CE) n. 504/2008 sono identificati in conformità di quest'ultimo regolamento entro il 31 dicembre 2014.

⁽¹⁾ Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinarie e zootecniche (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, pesca, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa, a motivo dell'adesione della Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74).

- (77) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2016 in modo da lasciare agli Stati membri e agli operatori il tempo di adeguarsi alle nuove norme. L'obbligo di istituire e gestire una banca dati centrale dovrebbe tuttavia applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2016 in Grecia, Svezia e Regno Unito.
- (78) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento reca disposizioni relative all'identificazione degli equidi:
 - a) nati nell'Unione; o
 - b) immessi in libera pratica nell'Unione secondo il regime doganale definito all'articolo 5, punto 16, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. Il presente regolamento si applica fatta salva la decisione 96/78/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «equidi», i mammiferi solipedi selvatici o domestici di tutte le specie del genere *Equus* della famiglia Equidae e i loro ibridi;
- b) «azienda», lo stabilimento agricolo o di addestramento, la stalla o qualsiasi locale o impianto in cui sono di norma detenuti o allevati equidi, indipendentemente dal loro impiego, e le riserve naturali in cui gli equidi vivono allo stato brado;
- c) «detentore», ogni persona fisica o giuridica che possiede un equide o è incaricato di provvedere al suo mantenimento, a titolo oneroso o no, in modo permanente o temporaneo, anche durante il trasporto, a un mercato o in occasione di competizioni, corse o manifestazioni culturali;
- d) «proprietario», la persona fisica o giuridica che ha la proprietà di un equide;
- e) «equidi registrati», gli equidi che sono:
 - i) iscritti o registrati e idonei ad essere iscritti in un libro genealogico, conformemente alle regole adottate in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 90/427/CEE ed identificati mediante il documento di identificazione previsto all'articolo 8, paragrafo 1, della medesima direttiva; o
 - ii) cavalli, compresi i pony, registrati presso un'associazione od organizzazione internazionale che gestisce cavalli per competizioni o corse e identificati mediante un documento di identificazione rilasciato dalla sezione nazionale di tale associazione o organizzazione;
- f) «libro genealogico», qualsiasi libro, registro, schedario o supporto informatico:
 - i) tenuto da un'organizzazione o da un'associazione ufficialmente approvata o riconosciuta da uno Stato membro oppure tenuto da un servizio ufficiale dello Stato membro interessato; e
 - ii) in cui gli equidi siano iscritti o registrati e idonei ad essere iscritti, con l'indicazione di tutti gli ascendenti noti;
- g) «equidi da allevamento e da reddito», gli equidi diversi da quelli menzionati alle lettere e) e h);
- h) «equidi da macello», gli equidi destinati a essere trasportati al macello per esservi macellati, direttamente o dopo essere transitati per un centro di raccolta autorizzato di cui all'articolo 7 della direttiva 2009/156/CE;
- i) «autorità competente», l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza, compresa l'autorità competente di cui all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2009/156/CE;
- j) «autorità zootecnica», l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'attuazione della direttiva 90/427/CEE o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza, comprese le autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 92/353/CEE;

- k) «ammissione temporanea», lo status di un cavallo registrato proveniente da un paese terzo e ammesso nell'Unione per un periodo inferiore a 90 giorni in virtù di una decisione adottata conformemente all'articolo 19, lettera b), della direttiva 2009/156/CE;
- l) «ammissione definitiva», lo status di un equide originario di un paese terzo e importato nell'Unione per un periodo pari o superiore a 90 giorni;
- m) «marchio», qualsiasi caratteristica distintiva e visibile o visualizzabile di un singolo equide, ereditaria o acquisita, e registrata a fini di identificazione;
- n) «transponder», un dispositivo passivo di identificazione a radiofrequenza per sola lettura:
 - i) che è conforme alla norma ISO 11784 e applica la tecnologia Full Duplex (FDX o FDX-B) o Half Duplex (HDX), e
 - ii) che può essere letto mediante un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785 da una distanza minima di 12 cm;
- o) «numero unico di identificazione a vita», un codice alfanumerico unico a quindici posizioni contenente informazioni sul singolo equide cui è attribuito e sulla banca dati e sul paese in cui tali informazioni sono registrate per la prima volta conformemente al sistema di codifica UELN (Universal Equine LIFE Number), costituito da:
 - i) un codice di identificazione a sei posizioni, compatibile con il sistema UELN, per la banca dati di cui all'articolo 39, seguito da
 - ii) un numero di identificazione individuale a nove posizioni attribuito all'equide;
- p) «Stato membro indenne da peste equina»,
 - i) qualsiasi Stato membro sul cui territorio nessuna prova clinica, sierologica (se gli equidi non sono vaccinati) o epidemiologica abbia permesso di accertare la presenza di peste equina nel corso degli ultimi due anni; e
 - ii) in cui la vaccinazione contro questa malattia non sia stata effettuata nel corso degli ultimi 12 mesi;
- q) «malattie soggette a obbligo di denuncia», le malattie elencate nell'allegato I della direttiva 2009/156/CE;
- r) «veterinario ufficiale», il veterinario designato dall'autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo;
- s) «smart card», un dispositivo in plastica nel quale è incorporato un chip capace di memorizzare dati e di trasmetterli elettronicamente a sistemi informatici compatibili;
- t) «veterinario responsabile», il veterinario di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2001/82/CE.

Articolo 3

Principi generali e obbligo di identificazione degli equidi

1. Gli equidi che vivono in uno dei territori elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 sono identificati conformemente al presente regolamento.
2. Il detentore, quando non è il proprietario o uno dei proprietari dell'equide, agisce conformemente al presente regolamento per conto e con l'accordo del proprietario.
3. Gli Stati membri e gli organismi emittenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), possono esigere che la domanda volta ad ottenere un documento di identificazione come disposto all'articolo 11 o a modificare i dati di identificazione in un documento di identificazione esistente come disposto all'articolo 27 sia presentata all'organismo emittente dal proprietario.
4. Gli Stati membri provvedono, se del caso mediante controlli ufficiali conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, affinché i detentori di equidi e gli organismi emittenti adempiano ai loro obblighi ai sensi del presente regolamento.

Articolo 4

Sistema dell'Unione di identificazione degli equidi

1. Ai fini del presente regolamento il sistema dell'Unione di identificazione degli equidi si compone dei seguenti elementi:
 - a) un documento di identificazione unico a vita che, salvo altrimenti disposto dall'organismo emittente o dal presente regolamento, resta di proprietà dell'organismo emittente che lo ha rilasciato e contenente:
 - i) una descrizione testuale dell'equide e dei suoi marchi;
 - ii) una descrizione grafica completa dei marchi indicati nella descrizione testuale;
 - iii) uno spazio in cui inserire le diciture autorizzate che descrivono le modifiche dei dati di identificazione;

- b) un metodo di verifica dell'identità che:
 - i) permetta di stabilire un nesso univoco tra il documento di identificazione e l'equide per il quale è stato rilasciato;
 - ii) dimostri che l'equide è già stato oggetto di una procedura di identificazione;
 - c) una banca dati in cui siano registrati, conformemente all'articolo 38, i dati di identificazione relativi all'equide per il quale è stato rilasciato il documento di identificazione e quelli relativi al detentore che ha presentato la domanda per ottenere il documento di identificazione, e che al tempo stesso attribuisca all'animale il numero unico di identificazione a vita;
 - d) una banca dati centrale istituita conformemente all'articolo 39.
2. Un equide si considera identificato conformemente al presente regolamento solamente se:
- a) è accompagnato da un documento di identificazione rilasciato in conformità a una delle seguenti disposizioni:
 - i) l'articolo 9 per gli equidi nati nell'Unione; o
 - ii) l'articolo 14 per gli equidi importati nell'Unione; o
 - iii) l'articolo 29 o l'articolo 30 per gli equidi accompagnati da un duplicato del documento di identificazione; o
 - iv) l'articolo 32 per gli equidi accompagnati da un documento di identificazione sostitutivo; o
 - b) è identificato in conformità:
 - i) all'articolo 24 in caso di deroghe per gli spostamenti o il trasporto di equidi accompagnati da un documento provvisorio; o
 - ii) all'articolo 26, paragrafo 2, in caso di deroghe per determinati spostamenti e il trasporto di equidi da macello.

CAPO II

IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI NATI NELL'UNIONE

Articolo 5

Organismi emittenti per gli equidi nati nell'Unione

1. Il documento di identificazione di cui all'articolo 7 è rilasciato da uno dei seguenti organismi emittenti:
- a) per gli equidi registrati di cui all'articolo 2, lettera e), punto i), del presente regolamento, da un'organizzazione o associazione ufficialmente approvata o riconosciuta conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 92/353/CEE o da un servizio ufficiale di uno Stato membro che gestisce il libro genealogico in cui l'equide è iscritto oppure registrato ed idoneo ad essere iscritto conformemente alla decisione 96/78/CE;
 - b) per i cavalli registrati di cui all'articolo 2, lettera e), punto ii), da una sezione nazionale di un'organizzazione o associazione internazionale che gestisce cavalli per competizioni o corse, sottoposta alla supervisione dell'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede;
 - c) per gli equidi da allevamento e da reddito di cui all'articolo 2, lettera g):
 - i) dall'autorità competente per l'azienda in cui l'equide è detenuto al momento dell'identificazione; o
 - ii) da un organismo emittente designato dall'autorità competente di cui al punto i) e sottoposto alla sua supervisione, cui sia stato delegato tale compito.
2. L'autorità competente designa gli organismi emittenti di cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii), solo se sussistono le seguenti condizioni:
- a) devono essere descritti con precisione i compiti e le responsabilità che l'organismo emittente deve esercitare, come pure le condizioni alle quali possono essere esercitati;
 - b) deve essere comprovato che l'organismo emittente:
 - i) possiede le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti che gli sono delegati;
 - ii) dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti;
 - iii) è imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti che gli sono delegati;
 - iv) dispone di un modello di documento di identificazione conforme alle prescrizioni di cui al presente regolamento;

- c) l'organismo emittente deve collaborare strettamente con l'autorità competente per prevenire e, se necessario, correggere gli eventuali casi di mancato rispetto delle prescrizioni del presente regolamento;
- d) vi è un coordinamento efficiente ed efficace tra l'autorità competente e l'organismo emittente designato.

3. L'autorità competente, se ha fondati motivi per ritenere che un organismo emittente agisca in modo non conforme alle prescrizioni di cui al presente regolamento, indaga su tali presunte violazioni. Nessun documento di identificazione può essere rilasciato dall'organismo emittente fino a quando l'indagine non si sia conclusa e non siano stati esclusi o sanati gli eventuali casi di violazione.

4. Nel caso in cui, malgrado le misure adottate a norma del paragrafo 3, l'organismo emittente di cui al paragrafo 1 non ottemperi alle prescrizioni di cui al presente regolamento, l'autorità competente revoca l'autorizzazione al rilascio di documenti di identificazione degli equidi.

Dopo la revoca dell'autorizzazione al rilascio di documenti di identificazione l'autorità competente garantisce che gli equidi sotto la sua responsabilità continuano ad essere identificati conformemente al presente regolamento e provvede a conservare i documenti di identificazione restituiti o che devono essere restituiti conformemente all'articolo 34 o garantisce che siano conservati da un organismo emittente cui ha delegato tale compito.

Articolo 6

Informazioni relative agli organismi emittenti

1. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato l'elenco degli organismi emittenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e mettono tale elenco a disposizione degli altri Stati membri, degli altri organismi emittenti e del pubblico su un sito web creato dall'autorità competente.
2. L'elenco di cui al paragrafo 1:
 - a) include i dati di contatto necessari per soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 35, all'articolo 37, paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafo 3, e all'articolo 40, paragrafo 1;
 - b) rispetta il modello standard di cui all'allegato II, capitolo 2, sezione I, lettera f), della decisione 2009/712/CE e le prescrizioni di cui all'allegato III di tale decisione;
 - c) è direttamente accessibile attraverso il link Internet fornito alla Commissione conformemente al paragrafo 3 ed è sufficientemente intuitivo per chi non è di madrelingua.
3. Al fine di aiutare gli Stati membri a mettere a disposizione gli elenchi aggiornati di cui al paragrafo 1, la Commissione crea un sito web su cui ogni Stato membro fornisce un link diretto alle informazioni prescritte figuranti sul sito web di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Formato e contenuto dei documenti di identificazione rilasciati per gli equidi nati nell'Unione

1. Gli equidi nati nell'Unione sono identificati mediante un documento di identificazione unico degli equidi, rilasciato per tutta la vita dell'equide conformemente:
 - a) al modello di documento di identificazione di cui all'allegato I, parte 1;
 - b) alle prescrizioni supplementari di cui all'allegato I, parte 2.
2. Gli organismi emittenti provvedono affinché il documento di identificazione contenga un numero sufficiente di pagine provviste di campi per l'inserimento delle informazioni richieste nelle seguenti sezioni del modello di documento di identificazione di cui all'allegato I, parte 1:
 - a) per gli equidi registrati almeno le sezioni da I a IX;
 - b) per gli equidi da allevamento e da reddito almeno le sezioni da I a IV.
3. Gli organismi emittenti provvedono affinché l'ordine e la numerazione delle sezioni nei documenti di identificazione di cui all'allegato I, parte 1, rimangano invariati e affinché, per le sezioni provviste di spazio per inserire più diciture, sia previsto un numero sufficiente di pagine nel documento di identificazione.
4. Gli organismi emittenti sono responsabili della gestione sicura dei documenti di identificazione, compilati e in bianco, nei loro locali.

Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quando il loro regolamento interno lo consente, gli organismi emittenti provvedono affinché il documento di identificazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e all'articolo 35 sia effettivamente invalidato prima della restituzione al proprietario in ricordo dell'animale, onde prevenire qualsiasi utilizzo fraudolento del documento stesso e delle informazioni in esso contenute.

5. L'autorità competente e l'autorità zootecnica possono adottare procedure amministrative per garantire l'armonizzazione del formato dei documenti di identificazione rilasciati dagli organismi emittenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sottoposti alla loro supervisione, purché siano rispettate le prescrizioni generali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 8

Obblighi dell'autorità competente per quanto riguarda il rilascio dei documenti di identificazione degli equidi nati nell'Unione

L'autorità zootecnica e l'autorità competente provvedono affinché nel loro territorio gli organismi emittenti posti sotto la loro rispettiva responsabilità:

- a) rilascino documenti di identificazione conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3;
- b) dispongano dei sistemi necessari per verificare, su richiesta dell'autorità competente, se un documento di identificazione dichiarato rilasciato dagli stessi organismi:
 - i) sia unico, legittimo e autentico;
 - ii) comprenda, in caso di documenti di identificazione prestampati in bianco, un numero di serie figurante perlomeno sulle pagine contenenti le sezioni I, II e III del documento di identificazione.

Articolo 9

Rilascio dei documenti di identificazione degli equidi nati nell'Unione

1. Gli organismi emittenti rilasciano unicamente documenti di identificazione:
 - a) conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3;
 - b) la cui sezione I è debitamente compilata con informazioni verificate dall'organismo emittente indicato nella sezione I, parte A, punto 11, o per conto di tale organismo;
 - c) la cui sezione IV è compilata, se così richiesto dalla legislazione nazionale o dalle norme e dai regolamenti dell'organismo emittente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b);
 - d) la cui sezione V è compilata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
2. L'organismo emittente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), identifica gli equidi registrati di cui all'articolo 2, lettera e), punto i), conformemente alle regole del libro genealogico richiamato da detta disposizione e completa la sezione V del documento di identificazione con le indicazioni riportate nel certificato di origine di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 90/427/CEE e al suo allegato.
3. Conformemente ai principi stabiliti dall'organizzazione o dall'associazione che ha istituito il libro genealogico di origine della razza dell'equide registrato, la sezione V del documento di identificazione contiene:
 - a) tutte le informazioni relative alla genealogia;
 - b) la sezione del libro genealogico di cui all'articolo 2 o all'articolo 3 della decisione 96/78/CE;
 - c) se stabilita, la classe della sezione principale del libro genealogico in cui l'equide registrato è iscritto.
4. Per la registrazione di un cavallo a fini di competizioni o corse, come previsto all'articolo 2, lettera e), punto ii), l'organismo emittente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b):
 - a) rilascia, conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), e alle regole di tale organismo emittente, un documento di identificazione conforme alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3; o
 - b) riconosce e convalida il documento di identificazione rilasciato per tale cavallo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo; o
 - c) rilascia un nuovo documento di identificazione conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, lettera c).

*Articolo 10***Deroga all'obbligo di fornire alcune informazioni nelle sezioni I e IV del documento di identificazione**

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente può autorizzare gli organismi emittenti a non fornire, mediante disegno, le informazioni di cui ai punti da 12 a 18 della descrizione grafica contenuta nell'allegato I, sezione I, parte B, del documento di identificazione, purché siano soddisfatte le seguenti due condizioni:

a) un transponder è impiantato conformemente all'articolo 18 o un metodo alternativo autorizzato di verifica dell'identità è applicato conformemente all'articolo 21;

b) una fotografia o una stampa mostra dettagli sufficienti per rappresentare l'equide.

2. Gli organismi emittenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), possono:

a) non avvalersi della deroga concessa a norma del paragrafo 1 del presente articolo;

b) adattare i documenti di identificazione rilasciati a norma del paragrafo 1 del presente articolo alle prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), le informazioni relative al proprietario possono essere fornite sotto forma di una scheda di registrazione o di un certificato di proprietà registrati nella banca dati istituita conformemente all'articolo 38 e che facciano riferimento:

a) al numero unico di identificazione a vita dell'equide;

b) al numero del documento di identificazione, se esistente, e al codice del transponder o a un metodo alternativo autorizzato di verifica dell'identità conformemente all'articolo 21.

La scheda di registrazione o il certificato di proprietà di cui al primo comma sono restituiti all'organismo emittente in caso di morte, vendita, smarrimento, furto, macellazione o abbattimento dell'animale.

*Articolo 11***Domande di documenti di identificazione degli equidi nati nell'Unione**

1. I detentori presentano una domanda per ottenere i documenti di identificazione relativi agli equidi nati nell'Unione all'organismo emittente competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide e forniscono tutte le informazioni necessarie per conformarsi al presente regolamento.

2. Gli Stati membri fissano i termini per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo in modo che sia rispettato il termine per l'identificazione previsto all'articolo 12 e all'articolo 13, paragrafo 1.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e a norma dell'articolo 1 della decisione 96/78/CE, il detentore può presentare la domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo all'organismo emittente competente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), avente sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide.

*Articolo 12***Termine per l'identificazione degli equidi nati nell'Unione**

1. Gli equidi nati nell'Unione sono identificati mediante un documento di identificazione rilasciato conformemente all'articolo 9 entro 12 mesi dalla data di nascita e, in ogni caso, prima che gli equidi lascino definitivamente l'azienda di nascita, tranne qualora lo spostamento avvenga conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), come puledri sotto la madre o conformemente all'articolo 26, paragrafo 2.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di limitare a sei mesi o all'anno civile di nascita il periodo massimo consentito per l'identificazione degli equidi.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, un nuovo documento di identificazione può essere rilasciato conformemente all'articolo 9 in qualsiasi momento:

a) su richiesta dell'autorità competente o dalla medesima, nel caso in cui il documento di identificazione esistente non sia conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 o alcuni dati di identificazione di cui alla sezione I, II o V non siano stati inseriti correttamente dall'organismo emittente; o

b) qualora un equide da allevamento e da reddito sia riclassificato come equide registrato in conformità alle regole dell'organismo emittente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e il documento di identificazione esistente non possa essere adattato di conseguenza; o

- c) qualora un cavallo sia riclassificato o registrato come cavallo registrato di cui all'articolo 2, lettera e), punto ii), in conformità alle regole dell'organismo emittente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e il documento di identificazione esistente non possa essere adattato di conseguenza; o
- d) qualora un documento di identificazione sia rilasciato conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, e non possa essere adattato alle prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b); o
- e) nei casi indicati all'articolo 18, paragrafi 4 e 5, qualora il documento di identificazione esistente non possa essere adattato di conseguenza; o
- f) qualora il documento di identificazione sia confiscato dall'autorità competente nel quadro di un'inchiesta.

Nei casi descritti al primo comma il documento di identificazione esistente è consegnato all'organismo emittente per essere invalidato; l'invalidamento del documento di identificazione esistente e il rilascio del nuovo documento di identificazione sono registrati nella banca dati istituita conformemente all'articolo 38.

Articolo 13

Deroghe riguardanti l'identificazione di determinati equidi che vivono allo stato selvatico o semiselvatico

1. In deroga all'articolo 12, l'autorità competente può decidere che gli equidi che costituiscono popolazioni definite che vivono allo stato selvatico o semiselvatico in determinate zone, la cui definizione spetta a tale autorità, siano identificati mediante un documento di identificazione rilasciato conformemente all'articolo 9 o all'articolo 17, paragrafo 4, soltanto se sono:
 - a) allontanati da tali popolazioni, tranne in caso di trasferimento sotto controllo ufficiale da una popolazione definita ad un'altra; oppure
 - b) addomesticati.
2. Gli Stati membri che intendono avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1, prima di farlo, notificano alla Commissione, facendo riferimento al presente articolo, le popolazioni e le zone interessate da essi definite a norma del paragrafo 1.

CAPO III

IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI IMPORTATI NELL'UNIONE

Articolo 14

Identificazione degli equidi importati nell'Unione

I documenti di identificazione rilasciati nei paesi terzi sono considerati validi conformemente al presente regolamento purché rispettino le seguenti condizioni:

- a) sono stati rilasciati:
 - i) nel caso di un equide registrato, da un organismo di un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/28/CE, che rilasci certificati genealogici; o
 - ii) nel caso di un cavallo registrato, da una sezione nazionale di un'organizzazione o di un'associazione internazionale che gestisca cavalli per competizioni o corse e abbia sede nel paese terzo dell'organizzazione o associazione internazionale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b); o
 - iii) in tutti gli altri casi dall'autorità competente del paese terzo di origine dell'equide;
- b) soddisfano tutte le prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 15

Domande di documenti di identificazione degli equidi importati nell'Unione

1. Il detentore di un equide richiede all'organismo emittente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, competente per la categoria di equide in questione, il rilascio, a norma dell'articolo 9, di un documento di identificazione conforme all'articolo 7, o la registrazione del documento di identificazione esistente nella banca dati istituita da tale organismo emittente a norma dell'articolo 38 del presente regolamento, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni connesse al regime doganale di cui all'articolo 5, paragrafo 16, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013, quando:
 - a) gli equidi sono importati nell'Unione; o
 - b) l'autorità competente ha trasformato l'ammissione temporanea di un cavallo registrato conformemente a una decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 19, lettera b), della direttiva 2009/156/CE in ammissione definitiva a norma dell'articolo 19, lettera c), di tale direttiva.

2. Se il documento di identificazione esistente di cui al paragrafo 1 non è conforme alle prescrizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, l'organismo emittente, su richiesta del detentore:

- a) completa il documento di identificazione per renderlo conforme alle prescrizioni dell'articolo 7, paragrafo 2;
- b) registra i dati di identificazione dell'equide e le informazioni complementari nella banca dati istituita a norma dell'articolo 38.

3. Se il documento di identificazione esistente di cui al paragrafo 1 non può essere modificato in modo da renderlo conforme alle prescrizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, non è considerato valido ai fini dell'identificazione a norma del presente regolamento e l'equide è identificato mediante il rilascio, a norma dell'articolo 9, di un nuovo documento di identificazione conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, basato sul documento di identificazione presentato che deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato della direttiva 90/427/CEE.

CAPO IV

CONTROLLI DA EFFETTUARSI PRIMA DEL RILASCIO DEI DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE E METODI DI VERIFICA DELL'IDENTITÀ

Articolo 16

Verifica dei documenti di identificazione unici rilasciati per gli equidi

1. Prima di rilasciare un documento di identificazione, l'organismo emittente o la persona che agisce per suo conto adotta tutte le misure idonee per:

- a) verificare che tale documento di identificazione non sia già stato rilasciato per l'equide in questione;
- b) prevenire il rilascio fraudolento di più documenti di identificazione per uno stesso equide.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono:

- a) la consultazione della documentazione appropriata e dei registri elettronici disponibili;
- b) la stima dell'età dell'equide;
- c) l'esame dell'equide, come disposto all'articolo 17, al fine di individuare eventuali segni o marchi di un'identificazione precedente.

Articolo 17

Misure per individuare un'identificazione precedente degli equidi

1. Le misure per individuare eventuali segni o marchi di un'identificazione precedente di cui all'articolo 16 comprendono almeno azioni volte a individuare:

- a) eventuali transponder precedentemente impiantati, per mezzo di un dispositivo di lettura conforme alla norma ISO 11785 in grado di leggere perlomeno transponder HDX e FDX-B, almeno quando il lettore è in contatto diretto con la superficie del corpo nel punto in cui è solitamente impiantato un transponder;
- b) eventuali segni clinici indicanti che un transponder precedentemente impiantato o un marchio precedentemente apposto conformemente all'articolo 21 è stato rimosso per via chirurgica o modificato;
- c) eventuali segni o indicazioni che all'equide è stato applicato un metodo alternativo di verifica dell'identità conformemente all'articolo 21.

2. Se, dopo che il detentore ha presentato una domanda conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo rivelano l'esistenza di un transponder precedentemente impiantato o di qualsiasi altro metodo alternativo di verifica dell'identità, applicato conformemente all'articolo 21, indicante un'identificazione precedente completa a norma dell'articolo 9, l'organismo emittente:

- a) rilascia un duplicato o un documento di identificazione sostitutivo a norma dell'articolo 29 o dell'articolo 32, a seconda delle informazioni disponibili;
- b) inserisce in modo adeguato tali informazioni, ossia il numero del transponder o il metodo alternativo di verifica dell'identità, nei campi della parte A e nella descrizione grafica della parte B della sezione I del documento di identificazione.

3. Se la rimozione non documentata di un transponder o di un metodo alternativo di verifica dell'identità di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, in un equide nato nell'Unione è confermata, l'organismo emittente rilascia un documento di identificazione sostitutivo conformemente all'articolo 32.

4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente può autorizzare il rilascio di un documento di identificazione conformemente all'articolo 9 per gli equidi che vivono allo stato selvatico o semiselvatico di cui all'articolo 13 e che recano un transponder, ma per i quali, a norma dell'articolo 13, non è stato rilasciato alcun documento di identificazione purché, al momento dell'impianto, il codice del transponder sia stato registrato nella banca dati dell'organismo emittente competente per questa popolazione di equidi.

Articolo 18

Metodi elettronici di verifica dell'identità

1. L'organismo emittente provvede affinché, al momento della prima identificazione conformemente all'articolo 12, nell'equide sia impiantato un transponder.

2. Il transponder è impiantato per via parenterale e in condizioni asettiche tra il margine posteriore dell'occipitale e il garrese, a metà del collo, a livello dell'area del legamento nucale.

L'autorità competente può tuttavia autorizzare l'impianto del transponder in un altro punto del collo dell'equide purché ciò:

a) non comprometta il benessere dell'equide;

b) non incrementi il rischio di migrazione del transponder rispetto al metodo di cui al primo comma.

3. Gli Stati membri definiscono le qualifiche minime richieste per effettuare l'operazione di cui al paragrafo 2 o designano la persona («persona abilitata») o la professione abilitata ad effettuare tali operazioni.

4. Gli organismi emittenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), possono richiedere che gli equidi identificati grazie all'uso di un metodo alternativo di verifica dell'identità di cui all'articolo 21 siano sottoposti a marcatura mediante l'impianto di un transponder ai fini dell'iscrizione o della registrazione di equidi nei libri genealogici o della registrazione di cavalli registrati per competizioni.

5. Gli organismi emittenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e l'autorità competente possono richiedere che gli equidi considerati identificati conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 43, paragrafo 1, siano sottoposti a marcatura mediante l'impianto di un transponder ai fini della verifica dell'identità nei casi in cui:

a) i transponder precedentemente impiantati e registrati abbiano cessato di funzionare;

b) il marchio ereditario o acquisito che è stato registrato come metodo alternativo di verifica dell'identità di cui all'articolo 21 non sia più adeguato a tale scopo; o

c) l'autorità competente lo ritenga necessario per garantire la verifica dell'identità.

Articolo 19

Gestione dell'unicità del codice indicato da un transponder

1. Gli Stati membri definiscono regole, in conformità alle norme di cui all'articolo 2, lettera n), punto i), al fine di garantire l'unicità dei codici indicati dai transponder impiantati dagli organismi emittenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quando questi ultimi rilasciano documenti di identificazione conformemente all'articolo 9.

2. Le regole definite a norma del paragrafo 1 sono applicate senza compromettere il sistema di identificazione stabilito dall'organismo emittente di un altro Stato membro che ha effettuato l'identificazione di un equide registrato conformemente al presente regolamento.

Articolo 20

Registrazione del codice del transponder nel documento di identificazione

1. Quando un transponder è impiantato conformemente all'articolo 18, l'organismo emittente inserisce le seguenti informazioni nel documento di identificazione:

a) nella sezione I, parte A, punto 5, almeno le ultime 15 posizioni del codice trasmesso dal transponder e visualizzato dal lettore a seguito dell'impianto; e se del caso:

i) un'etichetta autoadesiva con un codice a barre, a condizione che la pagina sia poi sigillata; o

ii) una stampa di tale codice a barre indicante almeno le ultime 15 posizioni del codice trasmesso dal transponder;

- b) al punto 12 o 13 della descrizione grafica figurante nella sezione I, parte B, secondo il lato in cui è stato effettuato l'impianto, il punto in cui il transponder è stato impiantato nell'equide ed è stato letto dopo l'impianto;
- c) al punto 19 della descrizione grafica figurante nella sezione I, parte B, la firma del veterinario o della persona abilitata che ha effettuato l'identificazione compilando, nella sezione I, il punto 3 della parte A e la descrizione grafica della parte B e che ha letto il codice indicato dal transponder dopo l'impianto oppure della persona che riporta tali informazioni ai fini del rilascio del documento di identificazione in conformità alle regole dell'organismo emittente.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, se un equide è munito di un transponder impiantato precedentemente e non conforme alle norme di cui all'articolo 2, lettera n), punto i), il nome del fabbricante o del sistema di lettura è inserito nella sezione I, parte A, punto 5, del documento di identificazione.

Articolo 21

Autorizzazione di metodi alternativi di verifica dell'identità

1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare idonei metodi alternativi di verifica dell'identità degli equidi nati nell'Unione, compresi i marchi, che soddisfino le prescrizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e consentano la verifica dell'identità dell'equide registrato nel documento di identificazione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché:
- a) i metodi alternativi di verifica dell'identità degli equidi non siano utilizzati come unico mezzo per verificare l'identità della maggioranza degli equidi identificati conformemente al presente regolamento sul loro territorio;
- b) i marchi visibili apposti sugli equidi da allevamento e da reddito non possano essere confusi con quelli il cui uso sul loro territorio è riservato agli organismi emittenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), per gli equidi registrati;
- c) qualsiasi metodo alternativo autorizzato di verifica dell'identità o qualsiasi combinazione di tali metodi fornisca almeno le stesse garanzie del transponder impiantato a norma dell'articolo 18;
- d) le informazioni in merito al metodo alternativo di verifica dell'identità applicato ad un singolo equide possano essere descritte in un formato che possa essere digitalizzato e conservato in forma consultabile in una banca dati istituita a norma dell'articolo 38.
3. Gli Stati membri che intendono avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 mettono a disposizione della Commissione, degli altri Stati membri e del pubblico informazioni relative ai loro metodi alternativi autorizzati di verifica dell'identità sul sito web di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 22

Obblighi degli organismi emittenti e dei detentori che utilizzano metodi alternativi di verifica dell'identità

1. L'organismo emittente provvede affinché un documento di identificazione sia rilasciato per un equide soltanto se:
- a) è stata verificata la corretta applicazione del metodo alternativo autorizzato di verifica dell'identità di cui all'articolo 21;
- b) il metodo utilizzato per la verifica dell'identità è inserito nella sezione I, parte A, punto 6 o punto 7, o se del caso nella sezione XI, del documento di identificazione e registrato nella banca dati conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f).
2. Quando è utilizzato un metodo alternativo di verifica dell'identità, il detentore fornisce il mezzo per accedere alle informazioni sull'identificazione o, se del caso, sostiene i costi per la verifica dell'identità dell'equide o sopporta i ritardi che tale verifica comporta.

CAPO V

SPOSTAMENTI E TRASPORTO DI EQUIDI

Articolo 23

Spostamenti e trasporto di equidi registrati e di equidi da allevamento e da reddito

1. I documenti di identificazione rilasciati per gli equidi registrati o per gli equidi da allevamento e da reddito conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 14, all'articolo 29, all'articolo 30 o all'articolo 32 accompagnano gli equidi per i quali sono stati rilasciati in ogni momento, compreso, se richiesto dalla legislazione nazionale, durante il trasporto della carcassa dell'equide destinato alla trasformazione in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009 o di cui all'allegato III, capo III, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 142/2011.
2. In deroga al paragrafo 1, non è necessario che il documento di identificazione accompagni gli equidi registrati o gli equidi da allevamento e da reddito:
 - a) quando sono in stalla o al pascolo e il documento di identificazione può essere esibito immediatamente dal detentore;
 - b) quando sono temporaneamente montati, guidati, condotti o portati:
 - i) nelle vicinanze dell'azienda all'interno di uno Stato membro di modo che il documento di identificazione possa essere esibito immediatamente; o
 - ii) durante la transumanza degli equidi verso o di ritorno da pascoli estivi registrati purché i documenti di identificazione possono essere esibiti nell'azienda di partenza;
 - c) quando non sono svezzati e accompagnano la madre o la nutrice;
 - d) quando partecipano a un addestramento o a una prova per una competizione o una manifestazione equestre che richiede che gli equidi lascino temporaneamente il luogo dell'addestramento, della competizione o della manifestazione;
 - e) quando sono spostati o trasportati in una situazione di emergenza che interessa gli equidi stessi o l'azienda in cui sono detenuti.

Articolo 24

Deroga per gli spostamenti o il trasporto di equidi accompagnati da un documento provvisorio

1. Su richiesta del detentore o su richiesta dell'autorità competente, l'organismo emittente rilascia un documento provvisorio riportante almeno le informazioni di cui all'allegato III che consente lo spostamento o il trasporto dell'equide all'interno di uno stesso Stato membro per un periodo non superiore a 45 giorni, durante il quale il documento di identificazione è restituito all'organismo emittente o all'autorità competente ai fini dell'aggiornamento dei dati di identificazione.
2. Gli equidi accompagnati da un documento provvisorio come previsto al paragrafo 1 non possono essere spostati verso un macello ai fini della macellazione per il consumo umano.
3. In deroga al paragrafo 1, quando un equide, nel corso del periodo di 45 giorni di cui al medesimo paragrafo, deve essere trasportato in un altro Stato membro o in un paese terzo attraverso il territorio di un altro Stato membro, è accompagnato, oltre che dal documento provvisorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, da un certificato sanitario conforme all'allegato III della direttiva 2009/156/CE, quale che sia il suo status di registrazione.

Articolo 25

Deroga per gli spostamenti con una smart card

1. In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare gli spostamenti o il trasporto, all'interno di uno stesso Stato membro, di equidi registrati o di equidi da allevamento e da reddito non accompagnati dai documenti di identificazione purché gli equidi siano provvisti di una smart card rilasciata dallo stesso organismo emittente che ha rilasciato i documenti di identificazione e contenente le informazioni indicate nell'allegato II.
2. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono concedersi deroghe reciproche per gli spostamenti o il trasporto di equidi registrati o di equidi da allevamento e da reddito all'interno dei rispettivi territori.

Essi notificano alla Commissione la loro intenzione di concedere tali deroghe.

*Articolo 26***Spostamenti e trasporto di equidi da macello**

1. Durante lo spostamento o il trasporto verso il macello gli equidi da macello sono accompagnati:
 - a) dal documento di identificazione rilasciato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, o all'articolo 14; o
 - b) dal duplicato del documento di identificazione rilasciato conformemente all'articolo 29 o all'articolo 30 cui si è applicata la deroga di cui all'articolo 31.
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di equidi da macello per i quali non è stato rilasciato alcun documento di identificazione conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, direttamente dall'azienda di nascita al macello all'interno dello stesso Stato membro purché:
 - a) gli equidi da macello siano di età inferiore a dodici mesi e la stella dentaria degli incisivi laterali decidui sia visibile;
 - b) la tracciabilità dall'azienda di nascita al macello sia ininterrotta;
 - c) nel corso del trasporto verso il macello gli equidi da macello siano marcati individualmente conformemente all'articolo 18 o all'articolo 21;
 - d) la partita sia accompagnata dalle informazioni sulla catena alimentare di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004, comprendenti un riferimento alla marcatura individuale di cui alla lettera c) del presente paragrafo;
 - e) il transponder o qualsiasi dispositivo fisico di identificazione applicato all'equide conformemente all'articolo 21 sia protetto, in particolare mediante recupero, distruzione o smaltimento sul posto, da un successivo utilizzo fraudolento.
3. L'articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c), non si applica in caso di spostamenti o trasporto di equidi da macello conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

CAPO VI

GESTIONE, DUPLICAZIONE, SOSTITUZIONE E SOSPENSIONE DEI DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE*Articolo 27***Obblighi dei detentori per quanto riguarda la gestione dei documenti di identificazione in modo da garantire la continuità dell'identificazione per tutta la vita dell'equide**

1. Il detentore di un equide provvede affinché i seguenti dati di identificazione figuranti nel documento di identificazione siano in ogni momento aggiornati ed esatti:
 - a) lo status dell'equide per quanto riguarda la sua idoneità alla macellazione per il consumo umano;
 - b) il codice leggibile del transponder o il marchio utilizzato come metodo alternativo di verifica dell'identità di cui all'articolo 21;
 - c) lo status di equide registrato o di equide da allevamento e da reddito;
 - d) le informazioni sulla proprietà, se prescritte dalla legislazione dello Stato membro in cui l'equide è detenuto o dall'organismo emittente di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
2. Qualunque sia l'organismo emittente che ha rilasciato il documento di identificazione conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 14, all'articolo 29 o all'articolo 32, il detentore di un equide provvede affinché il documento di identificazione sia consegnato all'organismo emittente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, competente per la categoria di equide in questione nello Stato membro in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide al fine di fornire i dati di identificazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, entro 30 giorni a decorrere:
 - a) dal rilascio del documento di identificazione conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, da parte di un organismo emittente al di fuori dello Stato membro in cui è situata l'azienda;
 - b) dall'introduzione dell'equide da un altro Stato membro nello Stato membro in cui è situata l'azienda, tranne per:
 - i) gli equidi che partecipano a competizioni, corse, spettacoli, addestramento e operazioni di esbosco per un periodo non superiore a 90 giorni;
 - ii) gli stalloni che soggiornano nello Stato membro per la stagione riproduttiva;
 - iii) le giumente che soggiornano nello Stato membro ai fini della riproduzione per un periodo non superiore a 90 giorni;

- iv) gli equidi alloggiati in una struttura veterinaria per motivi sanitari;
 - v) gli equidi destinati alla macellazione entro 10 giorni dalla loro introduzione.
3. Qualora sia necessario aggiornare i dati di identificazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, nel documento di identificazione, il detentore consegna il documento di identificazione entro 30 giorni dall'evento che comporta la necessità di modificare i dati di identificazione:
- a) nel caso degli equidi registrati di cui all'articolo 2, lettera e), punto i), all'organismo emittente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), che
 - i) ha rilasciato il documento di identificazione dell'equide registrato in questione; o
 - ii) è approvato conformemente alla decisione 92/353/CEE nello Stato membro in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide e che ha istituito un libro genealogico in cui l'equide può essere iscritto o registrato conformemente alla decisione 96/78/CE; o
 - b) nel caso dei cavalli registrati di cui all'articolo 2, lettera e), punto ii), all'organismo emittente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), conformemente alle regole di tale organismo emittente che ha rilasciato il documento di identificazione del cavallo registrato in questione; o
 - c) all'autorità competente o a uno qualsiasi degli organismi emittenti designati a norma del presente regolamento dall'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide.

Articolo 28

Obblighi degli organismi emittenti per quanto riguarda la gestione dei documenti di identificazione in modo da garantire la continuità dell'identificazione per tutta la vita dell'equide

L'organismo emittente di cui all'articolo 27, paragrafo 3:

- a) procede ai necessari aggiornamenti dei dati di identificazione figuranti nel documento di identificazione;
- b) inserisce nella sezione I, parte C, del documento di identificazione le informazioni richieste sull'organismo emittente, comprendenti almeno il numero della banca dati compatibile con il sistema UELN, qualora non sia esso ad avere in origine rilasciato il documento di identificazione conformemente all'articolo 9, paragrafo 1;
- c) compila le voci figuranti nella sezione IV del documento di identificazione qualora il cambiamento di proprietà sia richiesto dalla legislazione nazionale o dalle regole dell'organismo emittente;
- d) inserisce o completa nella banca dati che ha istituito a norma dell'articolo 38 le registrazioni dei dati di identificazione contenuti nel documento di identificazione consegnato;
- e) trasmette le informazioni alla banca dati centrale conformemente all'articolo 39.

Articolo 29

Rilascio di duplicati dei documenti di identificazione

1. Un duplicato del documento di identificazione è rilasciato dall'organismo emittente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nei seguenti casi:
 - a) il documento di identificazione originale è stato smarrito ed è possibile stabilire l'identità dell'animale, in particolare mediante il codice trasmesso dal transponder o il metodo alternativo di verifica dell'identità a norma dell'articolo 21; o
 - b) l'animale non è stato identificato entro i termini di cui all'articolo 12, all'articolo 14 o all'articolo 43, paragrafo 2, purché sia disponibile il certificato di monta e la madre biologica o, nel caso di trasferimento embrionale, la nutrice sia identificata conformemente al presente regolamento; o
 - c) l'autorità competente ha la prova che alcuni dati di identificazione nel documento di identificazione esistente non corrispondono all'equide in questione e non è possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a).
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'organismo emittente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in seguito alla domanda del detentore o su richiesta dell'autorità competente:
 - a) applica all'animale, se necessario, un transponder conformemente all'articolo 18 o un metodo autorizzato di verifica dell'identità conformemente all'articolo 21;

- b) rilascia un duplicato del documento di identificazione chiaramente contrassegnato come tale («duplicato del documento di identificazione») con un riferimento al numero unico di identificazione a vita registrato nella banca dati dell'organismo emittente che:
- ha effettuato la prima identificazione dell'animale e ha rilasciato il documento di identificazione originale che è stato smarrito; o
 - rilascia il duplicato del documento di identificazione per un animale di cui al paragrafo 1, lettera b);
- c) classifica l'equide nella sezione II, parte II, del duplicato del documento di identificazione come non destinato alla macellazione per il consumo umano.
3. Le informazioni contenute nel duplicato del documento di identificazione rilasciato conformemente al paragrafo 2 sono iscritte nella banca dati di cui all'articolo 38 facendo riferimento al numero unico di identificazione a vita e sono trasmesse alla banca dati centrale conformemente all'articolo 39.
4. Se il documento di identificazione smarrito è stato rilasciato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, da un organismo emittente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che ha cessato di esistere, il duplicato del documento di identificazione è rilasciato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo da un organismo emittente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dello Stato membro in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide.

Articolo 30

Rilascio di duplicati dei documenti di identificazione degli equidi importati nell'Unione

In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, se il documento di identificazione originale smarrito è stato rilasciato da un organismo emittente di cui all'articolo 14, lettera a), di un paese terzo, un nuovo documento di identificazione può essere rilasciato da tale organismo emittente del paese terzo purché il nuovo documento di identificazione:

- sia inviato dall'organismo emittente di cui all'articolo 14, lettera a), all'organismo emittente di cui all'articolo 29, paragrafo 2, presso il quale è contrassegnato come duplicato del documento di identificazione, l'animale è classificato conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, lettera c), e le informazioni sono inserite nella banca dati conformemente all'articolo 29, paragrafo 3;
- sia trasmesso al detentore o, nei casi specifici previsti dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova l'equide, al proprietario dall'organismo emittente o dall'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide.

Articolo 31

Sospensione dello status di equide destinato alla macellazione per il consumo umano

1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 30, e tranne nel caso di cui all'articolo 43, paragrafo 2, l'autorità competente può decidere di sospendere lo status di un equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano per un periodo di sei mesi qualora:

- il detentore possa dimostrare in modo soddisfacente, entro 30 giorni dalla data dichiarata di smarrimento del documento di identificazione, che lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano non è stato compromesso da un trattamento medicinale;
- la domanda di identificazione sia presentata conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, della decisione 96/78/CE durante il primo anno di vita ma dopo che sia trascorso il periodo massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1 l'autorità competente appone la data d'inizio del periodo di sospensione di sei mesi nella prima colonna della sezione II, parte III, del duplicato del documento di identificazione e completa la terza colonna.

Articolo 32

Rilascio di documenti di identificazione sostitutivi

1. Un documento di identificazione sostitutivo è rilasciato dall'organismo emittente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nei seguenti casi:

- il documento di identificazione originale è stato smarrito, e:
 - l'identità dell'animale non può essere accertata;
 - non vi è alcuna indicazione o prova che un documento di identificazione sia stato rilasciato in precedenza per questo animale da un organismo emittente di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
- l'animale non è stato identificato entro i termini previsti all'articolo 12, paragrafo 1 o paragrafo 2, all'articolo 14 o all'articolo 43, paragrafo 2.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, in seguito alla domanda del detentore o su richiesta dell'autorità competente, un organismo emittente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), responsabile per la zona in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide:

- a) impianta un transponder nell'animale conformemente all'articolo 18 o applica un metodo alternativo di verifica dell'identità conformemente all'articolo 21;
- b) rilascia un documento di identificazione sostitutivo chiaramente contrassegnato come tale («documento di identificazione sostitutivo») con un riferimento a un nuovo numero unico di identificazione a vita corrispondente alla registrazione relativa al rilascio di tale documento figurante nella banca dati;
- c) classifica l'equide nella sezione II, parte II, del documento di identificazione sostitutivo come non destinato alla macellazione per il consumo umano.

3. Le informazioni del documento di identificazione sostitutivo rilasciato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo sono iscritte nella banca dati di cui all'articolo 38 facendo riferimento al numero unico di identificazione a vita e sono trasmesse alla banca dati centrale conformemente all'articolo 39.

Articolo 33

Sospensione delle validità del documento di identificazione ai fini degli spostamenti

Il veterinario ufficiale sospende la validità del documento di identificazione ai fini degli spostamenti apponendo la dicitura appropriata nella sezione III dello stesso quando l'equide è detenuto in un'azienda o proviene da un'azienda che:

- a) è oggetto di una misura di divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE; o
- b) è situata in uno Stato membro non indenne da peste equina o in una parte del territorio di uno Stato membro considerata infetta da peste equina conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/156/CE.

CAPO VII

MORTE DEGLI EQUIDI, EQUIDI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE PER IL CONSUMO UMANO E REGISTRAZIONE DEI TRATTAMENTI

Articolo 34

Obblighi del veterinario ufficiale e dell'autorità competente in caso di macellazione o morte di equidi

1. Alla macellazione o alla morte di un equide sono adottate le seguenti misure:

- a) per impedire un successivo utilizzo fraudolento del transponder, si procede al suo recupero, alla sua distruzione o al suo smaltimento sul posto;
- b) il documento di identificazione è invalidato apponendo almeno su tutte le pagine un timbro non falsificabile recante la dicitura «non valido» o praticando in tutte le pagine un foro di diametro appropriato, pari almeno a quello prodotto da una perforatrice standard;
- c) richiamando il numero unico di identificazione a vita dell'equide:
 - i) il documento di identificazione è distrutto, sotto controllo ufficiale, nel macello in cui l'animale è stato macellato e all'organismo emittente è trasmesso, direttamente o tramite il punto di contatto di cui all'articolo 36, paragrafo 2, un attestato che lo informa della data di macellazione dell'animale presso il macello e della data di distruzione del documento di identificazione; o
 - ii) il documento di identificazione invalidato è restituito, direttamente o tramite il punto di contatto di cui all'articolo 36, paragrafo 2, all'organismo emittente indicato nella sezione I, parte A, punto 11, del documento di identificazione o nella parte C di detta sezione, se è stato aggiornato conformemente all'articolo 28, lettera b), unitamente alle informazioni sulla data di macellazione o abbattimento dell'animale a fini di lotta alle malattie.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono attuate da uno di questi soggetti o sotto la sua supervisione:

- a) il veterinario ufficiale:
 - i) se l'animale è stato macellato o abbattuto a fini di lotta alle malattie, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), secondo comma, della direttiva 2009/156/CE; o
 - ii) a seguito della macellazione dell'animale, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2009/156/CE;

- b) l'autorità competente definita all'articolo 3, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1069/2009 in caso di smaltimento o trasformazione della carcassa accompagnata dal documento di identificazione in conformità alla legislazione nazionale di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento in:
- i) uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009; o
 - ii) un impianto di incenerimento a bassa capacità di cui all'allegato III, capo III, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 142/2011.
3. Quando il transponder non può essere recuperato dal corpo di un equide macellato per il consumo umano, come prescritto dal paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, il veterinario ufficiale dichiara la carne o la parte di carne contenente il transponder non idonea al consumo umano conformemente all'allegato I, sezione II, capo V, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 35

Obblighi del detentore e dell'organismo emittente in caso di morte o smarrimento di equidi

1. In tutti i casi di morte o di smarrimento di un equide, furto compreso, non previsti all'articolo 34, il detentore restituisce il documento di identificazione all'organismo emittente competente di cui alla sezione I, parte A, del documento di identificazione o che è stato aggiornato, conformemente all'articolo 28, lettera b), nella sezione I, parte C, del medesimo documento entro 30 giorni dalla morte o dallo smarrimento dell'equide.
2. L'organismo emittente che ha ricevuto l'informazione della morte o dello smarrimento di un equide conformemente all'articolo 34 o al paragrafo 1 del presente articolo agisce conformemente all'articolo 28, lettere d) ed e).

Articolo 36

Obblighi degli Stati membri per garantire il flusso di informazioni dopo la morte di un equide

1. Gli Stati membri mettono in atto procedure per la restituzione del documento di identificazione invalidato all'organismo emittente conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), punto ii).
2. Gli Stati membri possono indicare un punto di contatto cui va consegnato l'attestato di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), punto i), o il documento di identificazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), punto ii), che successivamente è trasmesso ai rispettivi organismi emittenti sul loro territorio.

Tale punto di contatto può essere un organo di collegamento di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 882/2004.

3. Se del caso conformemente al paragrafo 2, i dati relativi al punto di contatto, che possono essere inseriti nella banca dati centrale di cui all'articolo 39, sono messi a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico sul sito web di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 37

Equidi destinati alla macellazione per il consumo umano e registrazione dei trattamenti

1. Un equide è considerato destinato alla macellazione per il consumo umano a meno che, conformemente al presente regolamento, sia irreversibilmente dichiarato non essere tale nella sezione II, parte II, del documento di identificazione mediante:
 - a) la firma del proprietario a sua discrezione, con l'approvazione dell'organismo emittente;
 - b) le firme del detentore e del veterinario responsabile che agisce conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE; o
 - c) la dicitura apposta dall'organismo emittente all'atto del rilascio di un duplicato del documento di identificazione conformemente all'articolo 29 o all'articolo 30 o di un documento di identificazione sostitutivo conformemente all'articolo 32.
2. Prima di qualsiasi trattamento conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE o di qualsiasi trattamento che comporti l'uso di un medicinale autorizzato conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva, il veterinario responsabile di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2001/82/CE stabilisce lo status dell'equide:
 - a) come animale destinato alla macellazione per il consumo umano, che è il caso normale; o
 - b) come animale non destinato alla macellazione per il consumo umano, come indicato nella sezione II, parte II, del documento di identificazione.

3. Quando il trattamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è permesso per un equide destinato alla macellazione per il consumo umano, il veterinario responsabile di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2001/82/CE provvede affinché, secondo la deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE, l'equide interessato sia, prima del trattamento, irreversibilmente dichiarato come non destinato alla macellazione per il consumo umano:

- a) completando e firmando la sezione II, parte II, del documento di identificazione; e
- b) invalidando la sezione II, parte III, del documento di identificazione conformemente alle istruzioni ivi previste.

4. Dopo l'adozione delle misure di cui al paragrafo 3 il detentore dell'equide consegna il documento di identificazione a un organismo emittente dello Stato membro in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide o fornisce le informazioni on line quando è possibile tale accesso alla banca dati, entro un termine massimo di 14 giorni dalla data della firma della sezione II, parte II, del documento di identificazione.

5. In deroga al paragrafo 4, uno Stato membro può adottare misure per garantire che il veterinario responsabile notifichi le misure adottate conformemente al paragrafo 3 entro 14 giorni dalla data della firma della sezione II, parte II, del documento di identificazione:

- a) direttamente all'organismo emittente di cui al paragrafo 4, fornendo le informazioni necessarie affinché quest'ultimo possa aggiornare la banca dati istituita conformemente all'articolo 39; o
- b) direttamente alla banca dati centrale istituita conformemente all'articolo 39 quando l'organismo emittente di cui al paragrafo 4 provvede affinché le informazioni siano inserite nella banca dati istituita conformemente all'articolo 38.

6. Quando un equide deve essere trattato nelle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2001/82/CE, il veterinario responsabile inserisce nella sezione II, parte III, del documento di identificazione le informazioni richieste sul medicinale contenente sostanze essenziali per il trattamento degli equidi o sostanze recanti un maggiore beneficio clinico elencate nel regolamento (CE) n. 1950/2006.

Il veterinario responsabile appone la data dell'ultima somministrazione di tale medicinale, come prescritto, e agendo conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2001/82/CE, informa il detentore della data alla quale scadrà il tempo di attesa fissato conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, di tale direttiva.

CAPO VIII

REGISTRAZIONE DEI DATI E SANZIONI

Articolo 38

Banca dati

1. All'atto del rilascio del documento di identificazione o della registrazione di documenti di identificazione rilasciati in precedenza, l'organismo emittente registra nella sua banca dati almeno le seguenti informazioni sull'equide:

- a) il numero unico di identificazione a vita;
- b) la specie;
- c) il sesso;
- d) il mantello;
- e) la data di nascita (gg/mm/aaaa) quale dichiarata dal detentore di cui alla lettera i);
- f) se del caso, almeno le ultime 15 posizioni del codice trasmesso dal transponder o il codice trasmesso da un dispositivo di identificazione a radiofrequenza non conforme alla norma ISO 11784, con le informazioni relative al sistema di lettura necessario, o il metodo alternativo di verifica dell'identità applicato conformemente all'articolo 21;
- g) il paese di nascita quale dichiarato dal detentore di cui alla lettera i);
- h) la data di rilascio del documento di identificazione e delle sue eventuali modifiche;
- i) il nome e l'indirizzo del detentore che ha presentato la domanda di cui all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 2, o all'articolo 32, paragrafo 2, o, se del caso, che ha consegnato il documento di identificazione conformemente all'articolo 27, paragrafo 3;
- j) lo status di equide registrato o di equide da allevamento e da reddito;
- k) il nome dell'animale (ossia nome di nascita e, se del caso, nome commerciale) quale dichiarato dal detentore di cui alla lettera i);

- l) lo status conosciuto dell'animale come non destinato alla macellazione per il consumo umano;
 - m) il numero di serie, qualora il documento di identificazione di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, rechi tale numero di serie e tutte le informazioni riguardanti nuovi documenti di identificazione, duplicati di documenti di identificazione o documenti di identificazione sostitutivi rilasciati conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 29, all'articolo 30 o all'articolo 32;
 - n) il paese in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide secondo quanto dichiarato dal detentore di cui alla lettera i);
 - o) la data notificata della morte o dello smarrimento dell'animale, quale dichiarata dal detentore di cui alla lettera i), o la data di macellazione.
2. L'organismo emittente conserva le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella sua banca dati per almeno 35 anni o per almeno due anni a decorrere dalla data di comunicazione della morte dell'equide conformemente all'articolo 34.
3. Entro 15 giorni a decorrere dalla data di registrazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'organismo emittente di cui a detto paragrafo comunica le informazioni di cui alle lettere da a) a j) e da l) a o) alla banca dati centrale istituita conformemente all'articolo 39 nello Stato membro:
- a) in cui l'organismo emittente è approvato, riconosciuto o designato o ha la sede conformemente all'articolo 5, paragrafo 1;
 - b) in cui l'equide è nato.

Articolo 39

Istituzione di una banca dati centrale

1. Gli Stati membri istituiscono una banca dati centrale ai fini del presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, una banca dati centrale non è necessaria in quegli Stati membri che dispongono di una banca dati unica per gli equidi registrati e di una banca dati unica per gli equidi da allevamento e da reddito purché:
 - a) le due banche dati possano comunicare efficacemente tra loro e possano cooperare con le banche dati centrali, conformemente all'articolo 40, allo scopo di aggiornare i dati di identificazione degli equidi in caso di modifica del loro status in equidi registrati o equidi da allevamento e da reddito;
 - b) l'autorità competente abbia un accesso diretto a entrambe le banche dati.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico, sul sito web di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il nome, l'indirizzo e i dati di contatto delle rispettive banche dati centrali.

Articolo 40

Funzionamento e cooperazione delle banche dati centrali

1. Ogni Stato membro provvede affinché gli organismi emittenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, inseriscano le informazioni di cui all'articolo 28, lettera e), e all'articolo 38, paragrafo 1, relative agli equidi identificati sul suo territorio nella banca dati centrale o affinché le banche dati degli organismi emittenti sul suo territorio siano collegate in rete con la banca dati centrale.
2. Gli Stati membri collaborano al funzionamento delle loro banche dati centrali conformemente alla direttiva 89/608/CEE e provvedono affinché:
 - a) conformemente all'articolo 28 del presente regolamento, la banca dati centrale comunichi, richiamando il numero unico di identificazione a vita, le eventuali modifiche dei dati di identificazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, alla banca dati centrale dello Stato membro in cui è stato rilasciato il documento di identificazione;
 - b) le autorità competenti degli altri Stati membri abbiano accesso gratuitamente a un minimo di informazioni contenute nella banca dati centrale per verificare se vi sia stato registrato il codice di un transponder, un numero unico di identificazione a vita o un numero di passaporto.

Articolo 41

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° gennaio 2016, tali disposizioni e provvedono a informarla di ogni loro modifica successiva.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 42***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 504/2008 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 43***Disposizioni transitorie**

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, sono considerati identificati conformemente al presente regolamento gli equidi sottoelencati:
 - a) gli equidi nati entro il 30 giugno 2009 e identificati entro tale data conformemente alle decisioni 93/623/CEE o 2000/68/CE, purché i documenti di identificazione rilasciati per tali equidi:
 - i) siano stati registrati conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 504/2008 entro il 31 dicembre 2009; e
 - ii) contengano una sezione corrispondente alla sezione IX del modello di documento di identificazione di cui all'allegato della decisione 93/623/CEE e la parte III-A del documento di identificazione sia compilata quando sono inserite informazioni nella parte III-B dello stesso documento;
 - b) gli equidi nati entro il 30 giugno 2009, ma non identificati entro tale data conformemente alle decisioni 93/623/CEE o 2000/68/CE, purché siano stati identificati conformemente al regolamento (CE) n. 504/2008 entro il 31 dicembre 2009;
 - c) gli equidi identificati conformemente al regolamento (CE) n. 504/2008 entro il 31 dicembre 2015.
2. Gli equidi nati nell'Unione o importati nell'Unione da un paese terzo dopo il 30 giugno 2009 e non identificati conformemente al regolamento (CE) n. 504/2008 entro il 31 dicembre 2015 sono identificati conformemente all'articolo 29 o all'articolo 32 del presente regolamento, in funzione delle informazioni disponibili sulla loro identità, e classificati nella sezione II, parte II, del duplicato del documento di identificazione come non destinati alla macellazione per il consumo umano.
3. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, gli Stati membri che hanno concesso deroghe conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 504/2008 anteriormente al 1° gennaio 2016 e le hanno comunicate alla Commissione prima di tale data non sono tenuti a comunicarle nuovamente alla Commissione.
4. Gli Stati membri che non hanno istituito una banca dati centrale a norma dell'articolo 39 istituiscono una banca dati centrale conformemente all'articolo 39 e provvedono affinché essa sia operativa conformemente all'articolo 40 entro il 30 giugno 2016.

*Articolo 44***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016. L'articolo 39 si applica tuttavia a decorrere dal 1° luglio 2016 negli Stati membri che non hanno istituito una banca dati centrale operativa entro il 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

*ALLEGATO I***PARTE 1**

Il documento di identificazione di cui all'articolo 7 deve contenere le seguenti informazioni:

DOCUMENT D'IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS

Ces instructions sont rédigées en vue d'assister l'utilisateur et n'entravent pas l'application des règles établies par le règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission (*).

- I. Le document d'identification doit comporter toutes les instructions nécessaires à son utilisation ainsi que les coordonnées de l'organisme émetteur en français, en anglais et dans une des langues officielles de l'État membre ou du pays dans lequel l'organisme émetteur a son siège.
- II. Le document d'identification doit contenir les renseignements suivants:

1. Section I — Identification

L'équidé doit être identifié par l'organisme émetteur. Le numéro unique d'identification valable à vie doit permettre d'identifier clairement l'équidé ainsi que l'organisme émetteur du document d'identification et doit être compatible avec le système UELN (numéro universel d'identification des équidés). Dans le signalement figurant à la section I, partie A, notamment au point 3, l'utilisation d'abréviations doit être évitée autant que possible. À la section I, partie A, point 5, un champ doit être prévu pour insérer au moins quinze chiffres du code transmis par le transpondeur.

À la section I, partie B, le signalement graphique doit être effectué à l'aide d'un stylo à bille à encre rouge pour les marques et d'un stylo à bille à encre noire pour les épis, ou à l'aide de ces mêmes couleurs s'il est effectué par voie électronique, selon les lignes directrices fournies par la Fédération équestre internationale (FEI) ou par Weatherbys.

La section I, partie C, doit servir à enregistrer toute modification des données d'identification.

2. Section II — Administration de médicaments vétérinaires

Les parties I et II ou la partie III de cette section doivent être dûment complétées suivant les instructions établies dans cette section.

3. Section III — Validité des documents pour les mouvements d'équidés

Les suspensions ou rétablissements de la validité du document conformément à l'article 4, paragraphe 4, point a), deuxième alinéa, de la directive 2009/156/CE doivent être consignés.

4. Section IV — Propriétaire

Le nom du propriétaire ou celui de son agent ou représentant doit être mentionné si l'organisme émetteur le requiert.

5. Section V — Certificat d'origine

Si l'équidé est inscrit ou enregistré et susceptible d'être inscrit dans un livre généalogique tenu par une organisation d'élevage agréée ou reconnue, le document d'identification doit indiquer le pedigree de l'équidé ainsi que la classe du livre généalogique dans laquelle celui-ci est inscrit conformément aux règles de l'organisation d'élevage agréée ou reconnue délivrant le document d'identification.

6. Section VI — Enregistrement des contrôles d'identité

À chaque fois que les lois et règlements l'exigent, l'identité de l'équidé doit faire l'objet de contrôles enregistrés par l'autorité compétente, au nom de l'organisme émetteur, ou par l'organisation gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses.

7. Section VII — Enregistrement des vaccinations contre la grippe équine

Toutes les vaccinations contre la grippe équine, y compris par administration de vaccins combinés, doivent être enregistrées à la section VII. Ces informations peuvent être fournies moyennant l'apposition d'un autocollant.

(*) Règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives 90/427/CEE et 2009/156/CE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (règlement sur le passeport équin) (JO L 59 du 3.3.2015, p. 1).

8. Section VIII — Enregistrement des vaccinations autres que les vaccinations contre la grippe équine

Toutes les vaccinations autres que les vaccinations contre la grippe équine doivent être enregistrées à la section VIII. Ces informations peuvent être fournies moyennant l'apposition d'un autocollant.

9. Section IX — Examens de laboratoire

Les résultats de tous les examens pratiqués pour déceler une maladie transmissible doivent être consignés.

III. Le document d'identification peut contenir les renseignements suivants:

10. Section X — Conditions sanitaires de base (obligatoire pour les équidés enregistrés)

Ces conditions ne s'appliquent qu'aux mouvements d'équidés enregistrés qui ont lieu sur le territoire d'un même État membre.

11. Section XI — Châtaignes

Cette section est nécessaire au respect du modèle de document d'identification de la Fédération équestre internationale (FEI).

IV. Sauf s'il est détruit sous surveillance officielle à l'abattoir, le document d'identification doit être restitué à l'organisme émetteur en cas de mort, d'élimination, de perte ou de vol de l'animal, ou si celui-ci est abattu à des fins de lutte contre les maladies.

IDENTIFICATION DOCUMENT FOR EQUIDAE

These instructions are drawn up to assist the user and do not impede on the rules laid down in Implementing Regulation (EU) 2015/262 (*).

- I. The identification document must contain all the instructions needed for its use and the details of the issuing body in French, English and one of the official language(s) of the Member State or country where the issuing body has its headquarters.
- II. The identification document must contain the following information:

1. Section I — Identification

The equine animal shall be identified by the issuing body. The unique life number shall clearly identify the equine animal and the issuing body which issued the identification document and shall be compatible with the universal equine life number (UELN).

In the narrative in Part A of Section I, in particular in point 3 thereof, abbreviations must be avoided, where possible. In point 5 of Part A of Section I, the space must be provided for at least 15 digits of the transponder code.

In Part B of Section I the outline diagram shall be completed using red ball point ink for marks and black ball point ink for whorls, or by use of these colours respectively if completed electronically, taking into account the guidelines provided for by the World Equestrian Federation (FEI) or the Weatherbys.

Part C of Section I must be used to record modifications to identification details.

2. Section II — Administration of veterinary medicinal products

Parts I and II or Part III of this Section must be duly completed in accordance with the instructions set out in this Section.

3. Section III — Validity of document for movement of equidae

Invalidation or revalidation of the identification document in accordance with the second subparagraph of Article 4(4)(a) of Directive 2009/156/EC must be indicated.

4. Section IV — Owner

The name of the owner or its agent or representative must be stated where required by the issuing body.

5. Section V — Certificate of origin

In the case of equidae entered or registered and eligible for entry in a studbook maintained by an approved or recognised breeding organisation, the identification document shall contain the pedigree and the studbook class in which the equine animal is entered in accordance with the rules of the approved or recognised breeding organisation issuing the identification document.

6. Section VI — Recording of identity checks

Whenever laws and regulations require to conduct checks on the identity of the equine animal, those checks should be recorded by the competent authority, on behalf of the issuing body or by the organisation which manages registered horses for competitions or races.

7. Section VII — Record of vaccination against equine influenza

All equine influenza vaccinations, including by use of combined vaccines, must be recorded in Section VII. The information may take the form of a sticker.

(*) Commission Implementing Regulation (EU) 2015/262 of 17 February 2015 laying down rules pursuant to Council Directives 90/427/EEC and 2009/156/EC as regards the methods for the identification of equidae (Equine Passport Regulation) (OJ L 59, 3.3.2015, p. 1).

8. Section VIII — Record of vaccination against other diseases

All vaccinations other than those against equine influenza must be recorded in Section VIII. The information may take the form of a sticker.

9. Section IX — Laboratory health tests

The results of all tests carried out to detect transmissible diseases must be recorded.

III. The identification document may contain the following information:

10. Section X — Basic health conditions (mandatory for registered equidae)

These conditions shall apply only for movement of registered equidae on the territory of a Member State.

11. Section XI — Chestnuts

This section shall be required for compliance with the model of the identification document of the World Equestrian Federation (FEI).

IV. Except where it is destroyed under official supervision at the slaughterhouse, the identification document must be returned to the issuing body after the animal has died, had to be destroyed, was lost or stolen or was slaughtered for disease control purposes.

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI

Queste istruzioni hanno lo scopo di agevolare l'utente e non ostano all'applicazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione (*).

- I. Il documento di identificazione deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il suo uso e i dati relativi all'organismo emittente in francese, in inglese e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro o del paese in cui ha sede l'organismo emittente.
- II. Il documento di identificazione deve contenere le seguenti informazioni:

1. Sezione I — Identificazione

L'equide deve essere identificato dall'organismo emittente. Il numero unico di identificazione a vita deve permettere di identificare chiaramente l'equide e l'organismo emittente che ha rilasciato il documento di identificazione e deve essere compatibile con il sistema UELN.

Nella descrizione testuale di cui alla sezione I, parte A, in particolare al punto 3, occorre evitare per quanto possibile l'uso di abbreviazioni. Nella sezione I, parte A, il punto 5 deve contenere uno spazio sufficiente per inserire almeno le quindici posizioni del codice trasmesso dal transponder.

Nella sezione I, parte B, la descrizione grafica deve essere effettuata utilizzando una penna a sfera con inchiostro rosso per i marchi e una penna a sfera con inchiostro nero per i remolini oppure utilizzando i medesimi colori in caso di compilazione per via elettronica, in base agli orientamenti forniti dalla *Fédération Équestre Internationale* (FEI) o da Weatherbys.

La parte C della sezione I deve servire per registrare le eventuali modifiche dei dati di identificazione.

2. Sezione II — Somministrazione di medicinali veterinari

Le parti I e II o la parte III di questa sezione devono essere debitamente compilate seguendo le istruzioni fornite nella medesima sezione.

3. Sezione III — Validità del documento ai fini degli spostamenti degli equidi

Occorre indicare le sospensioni o i ripristini della validità del documento di identificazione conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), secondo comma, della direttiva 2009/156/CE.

4. Sezione IV — Proprietario

Il nome del proprietario o del suo agente/rapresentante deve essere riportato se l'organismo emittente lo richiede.

5. Sezione V — Certificato di origine

Nel caso di equidi iscritti o registrati e idonei ad essere iscritti in un libro genealogico tenuto da un'organizzazione approvata o riconosciuta di allevatori, il documento di identificazione deve contenere il pedigree e la classe del libro genealogico in cui l'equide è iscritto in base alle regole dell'organizzazione approvata o riconosciuta di allevatori che rilascia il documento di identificazione.

6. Sezione VI — Registrazione dei controlli d'identità

Quando le leggi e i regolamenti richiedono che l'equide sia sottoposto a controlli d'identità, tali controlli devono essere registrati dall'autorità competente, per conto dell'organismo emittente, o dall'organizzazione che gestisce cavalli registrati per competizioni o corse.

7. Sezione VII — Registrazione delle vaccinazioni contro l'influenza equina

Tutte le vaccinazioni contro l'influenza equina, comprese quelle mediante vaccini combinati, devono essere registrate nella sezione VII. Le relative informazioni possono figurare in un'etichetta autoadesiva.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1).

8. Sezione VIII — Registrazione delle vaccinazioni contro altre malattie

Tutte le vaccinazioni diverse da quelle contro l'influenza equina devono essere registrate nella sezione VIII. Le relative informazioni possono figurare in un'etichetta autoadesiva.

9. Sezione IX — Esami di laboratorio

I risultati di tutti gli esami effettuati per individuare una malattia trasmissibile devono essere registrati.

III. Il documento di identificazione può contenere le seguenti informazioni:

10. Sezione X — Condizioni sanitarie di base (obbligatorie per gli equidi registrati)

Tali condizioni si applicano solamente agli spostamenti di equidi registrati sul territorio di uno Stato membro.

11. Sezione XI — Castagnette

Tale sezione è necessaria ai fini della conformità al modello del documento di identificazione della *Fédération Équestre Internationale* (FEI).

IV. Tranne qualora sia distrutto sotto controllo ufficiale nel macello, il documento di identificazione deve essere restituito all'organismo emittente in caso di morte, eliminazione, smarrimento o furto dell'animale o nel caso in cui l'animale sia macellato a fini di lotta alle malattie.

SEZIONE I


Partie A — Données d'identification**Part A — Identification details****Parte A — Dati di identificazione**

<p>(1)(a) Espèce/Species/Specie:</p> <p>(1)(b) Sexe/Sex/Sesso:</p>	<p>(4) Numéro unique d'identification valable à vie (15 chiffres)/Unique LIFE Number: (15 digits)/Numero unico di identificazione a vita (15 posizioni):</p> <p>□□□-□□□-□□□□□□□□□□</p>
<p>(2)(a) Date de naissance/Date of birth/Data di nascita:</p>	<p>(5) Code du transpondeur (si disponible)/Transponder code (where available)/Codice del transponder (se disponibile):</p> <p>□□□ □□□ □□□ □□□ □□□</p>
<p>(2)(b) Pays de naissance/Country of birth/Paese di nascita:</p>	
<p>(3) Signalement/Description/Descrizione</p>	
<p>(3)(a) Robe/Colour/Mantello:</p>	<p>Système de lecture (si différent de ISO 11784)/Reading system (if not ISO 11784)/Sistema di lettura (se diverso da ISO 11784):</p> <p>Code-barres (optionnel)/Bar-Code (optional)/Codice a barre (facoltativo):</p>
<p>(3)(b) Tête/Head/Testa:</p>	
<p>(3)(c) Ant. G/Foreleg L/Ant. S:</p>	<p>(6) Méthode alternative de vérification d'identité (si applicable)/Alternative method of identity verification (if applicable)/Metodo alternativo di verifica dell'identità (se del caso):</p>
<p>(3)(d) Ant. D/Foreleg R/Ant. D:</p>	
<p>(3)(e) Post G/Hindleg L/Post. S:</p>	<p>(7) Informations sur toute autre méthode appropriée donnant des garanties pour vérifier l'identité de l'animal (groupe sanguin/code ADN) (optionnel)/Information on any other appropriate method providing guarantees to verify the identity of the animal (blood group/DNA code) (optional)/Informazioni su altri eventuali metodi appropriati che offrono garanzie per la verifica dell'identità dell'animale (gruppo sanguigno/codice DNA) (facoltativo):</p>
<p>(3)(f) Post D/Hindleg R/Post. D:</p>	
<p>(3)(g) Corps/Body/Corpo:</p>	<p>(8) Nom et adresse du destinataire du document/Name and address of person to whom document is issued/ Nome e indirizzo della persona cui è rilasciato il documento:</p>
<p>(3)(h) Marques/Markings/Marcature:</p>	
<p>(9) Date/Date/Data:</p>	<p>(11) Signature de la personne qualifiée (nom en lettres capitales)/Signature of qualified person (name in capital letters)/Firma della persona abilitata (nome in stampatello):</p>
<p>(10) Lieu/Place/Luogo:</p>	<p>Cachet de l'organisme émetteur ou de l'autorité compétente/stamp of issuing body or competent authority/Timbro dell'organismo emittente o dell'autorità competente:</p>

Partie B — Signalement graphique

Part B — Outline Diagram

Parte B — Descrizione grafica



Signature et cachet du vétérinaire ou de la personne qualifiée ou de l'autorité compétente (nom en lettres capitales)/
Signature and stamp of the veterinarian or qualified person or competent authority (name in capital letters)/
Firma e timbro del veterinario o della persona abilitata o dell'autorità competente (nome in stampatello):

Nota per l'organismo emittente [da non riportare nel documento di identificazione]: sono consentite lievi variazioni rispetto a questo modello di descrizione grafica, purché utilizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Partie C — Castration, vérification du signalement, enregistrement dans la base de données
Part C — Castration, verification of the description, recording in database
Parte C — Castrazione, verifica della descrizione, registrazione nella banca dati

Castration/Castrazione	Identification/Identificazione	
<p>Date et lieu de la castration/Date and place of castration/Data e luogo della castrazione:</p> <p>Signature et cachet du vétérinaire/Signature and stamp of veterinarian/Firma e timbro del veterinario:</p>	<p>Vérification du signalement/Verification of the description/Verifica della descrizione</p> <p>Mentionner/Include/Indicare:</p> <p>1. Modifications/Amendments/Modifiche:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>2. Adjonctions/Additions/Aggiunte:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>3. Enregistrement d'un document d'identification dans la base de données d'un organisme émetteur autre que celui qui a délivré le document/Registration of an identification document in the database of an issuing body other than the body which issued the original document/Registrazione di un documento di identificazione nella banca dati di un organismo emittente diverso da quello che ha originariamente rilasciato il documento:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Signature de la personne qualifiée (nom en lettres capitales)/Signature of qualified person (name in capital letters)/Firma della persona abilitata (nome in stampatello):</p> <p>Cachet de l'organisme émetteur ou de l'autorité compétente/stamp of issuing body or competent authority/Timbro dell'organismo emittente o dell'autorità competente:</p> <p>Date et lieu/Date and place/Data e luogo:</p>

Nota per l'organismo emittente [da non riportare nel documento di identificazione]: sono consentite lievi variazioni rispetto a questo modello purché in uso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. La parte C della sezione I può essere compilata a mano.

SEZIONE II

Administration de médicaments vétérinaires

Administration of veterinary medicinal products

Somministrazione di medicinali veterinari

Numéro unique d'identification valable à vie:

Unique life number:

Numero unico di identificazione a vita:

□□□ - □□□□ - □□□□□□□□□□□□

Partie/Part/Parte I

Date et lieu de délivrance de la présente section (1)/Date and place of issue of this Section (1)/Data e luogo di emissione della presente sezione (1):
 Organisme émetteur de la présente section du document d'identification (1)/Issuing body for this Section of the identification document (1)/Organismo emittente della presente sezione del documento di identificazione (1):

Partie/Part/Parte II

Remarque/Note/Nota: **L'équidé n'est pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine/The equine animal is not intended for slaughter for human consumption/L'equide non è destinato alla macellazione per il consumo umano.**

Par conséquent, l'équidé peut recevoir des médicaments vétérinaires autorisés conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE ou administrés conformément à l'article 10, paragraphe 2, de ladite directive./The equine animal may therefore undergo the administration of veterinary medicinal products authorised in accordance with Article 6(3) of Directive 2001/82/EC or administered in accordance with Article 10(2) of that Directive./All'equide possono pertanto essere somministrati medicinali veterinari autorizzati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/82/CE o somministrati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della medesima direttiva.

Je soussigné, propriétaire (2)/représentant du propriétaire (2)/détenteur (2)/organisme émetteur (2)/autorité compétente (2), déclare que l'animal décrit dans le présent document d'identification n'est pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine./I, the undersigned owner (2)/representative of the owner (2)/keeper (2)/issuing body (2)/competent authority (2) declare that the equine animal described in this identification document is not intended for slaughter for human consumption./Io sottoscritto, proprietario (2)/rappresentante del proprietario (2)/detentore (2)/organismo emittente (2)/autorità competente (2) dichiaro che l'equide descritto nel presente documento di identificazione non è destinato alla macellazione per il consumo umano.

Date et lieu/Date and place/Data e luogo:

Nom (en lettres capitales) et signature du propriétaire de l'animal, de son Nom (en lettres capitales) et signature du vétérinaire responsable procédant conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE (2)/Name (in capital letters) and signature of the owner or keeper of the animal (2)/Name (in capital letters) and signature of the veterinarian responsible acting in accordance with Article 10(2) of the Directive 2001/82/EC (2)/Nome (in stampatello) e firma del proprietario o del Direttore 2001/82/CE (2)/Nome (in stampatello) e firma del veterinario responsabile che agisce in conformità dell'articolo 10 paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE (2):

Organisme émetteur (2) ou autorité compétente (2)/Issuing body (2) or competent authority (2)/Organismo emittente (2) o autorità competente (2): Nom (en lettres capitales) et signature de la personne responsable (2)/Name (in capital letters) and signature of the person responsible (2)/Nome (in stampatello) e firma della persona responsabile (2):

Partie/Part/Parte III

Remarque/Note/Nota:

L'équidé est destiné à l'abattage pour la consommation humaine./The equine animal is intended for slaughter for human consumption./L'equide è destinato alla macellazione per il consumo umano.

Sans préjudice du règlement (CE) n° 470/2009 ni de la directive 96/22/CE, l'équidé peut faire l'objet d'un traitement médicamenteux conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE à condition que l'équidé ainsi traité ne soit abattu en vue de la consommation humaine qu'au terme d'un temps d'attente général de six mois suivant la date de la dernière administration de substances listées conformément à l'article 10, paragraphe 3, de ladite directive./Without prejudice to Regulation (EC) No 470/2009 and Directive 96/22/EC, the equine animal may be subject to medical treatment in accordance with Article 10(3) of Directive 2001/82/EC under the condition that the equine animal so treated may only be slaughtered for human consumption after the end of the general withdrawal period of six months following the date of last administration of the substances listed in accordance with Article 10(3) of that Directive./Fatti salvi il regolamento (CE) n. 470/2009 e la direttiva 96/22/CE, l'equide può essere sottoposto a trattamento con medicinali veterinari in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2001/82/CE a condizione che l'equide così trattato sia macellato per il consumo umano solo al termine del tempo d'attesa generale di sei mesi a decorrere dall'ultima somministrazione di sostanze elencate in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, di detta direttiva.

ENREGISTREMENT DE LA MÉDICATION/MEDICATION RECORD/REGISTRAZIONE DEI TRATTAMENTI

Date de la dernière administration, telle que prescrite, conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE (1) /Date of last administration, as prescribed, in accordance with Article 10(3) of Directive 2001/82/EC (1) /Data dell'ultima somministrazione, secondo la prescrizione, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2001/82/CE (1)	Lieu/Place/Luogo — Code pays/country code/Codice paese — Code postal/Postal code/Codice postale — Lieu/Place/Luogo	Substance(s) fondamentale(s) incorporée(s) dans le médicament vétérinaire administré conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE, comme mentionné dans la première colonne (1) (1) /Essential substance(s) incorporated in the veterinary medicinal product administered in accordance with Article 10(3) of Directive 2001/82/EC as mentioned in first column (1) (1) /Sostanze essenziali incorporate nel medicinale veterinario somministrato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2001/82/CE, secondo quanto indicato nella prima colonna (1) (1)	Vétérinaire responsable appliquant et/ou prescrivant le traitement médicamenteux/Veterinarian responsible applying and/or prescribing administration of veterinary medicinal product/Veterinario responsabile che somministra e/o prescrive il medicinale veterinario	Signature/Signature/Firma
<p>ou/ or/ o</p> <p>Date de la suspension conformément à l'article 31, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/262 (1) (1) /Date of suspension in accordance with Article 31(2) of Implementing Regulation (EU) 2015/262 (1) (1) /Data della sospensione in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 (1) (1)</p>		<p>ou/ or/ o</p> <p>Suspension conformément à l'article 31, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/262 (1) (1) /Suspension in accordance with Article 31(2) of Implementing Regulation (EU) 2015/262 (1) (1) /Sospensione in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 (1) (1)</p>	<p>Nom/Name/Nome (1):</p> <p>Adresse/Address/Indirizzo (1):</p> <p>.....</p> <p>Code postal/Postal code/Codice postale (1):</p> <p>Lieu/Place/Luogo (1):</p> <p>Téléphone/Telephone/Telefono (1):</p> <p>.....</p>	

<p>ou/or/o</p> <p>Date d'invalidation conformément à l'article 37, paragraphe 3(b), du règlement d'exécution (UE) 2015/262 (1) (2) /Date of invalidation in accordance with Article 37(3)(b) of Implementing Regulation (EU) 2015/262 (1) (2) /Invalidazione in conformità dell'articolo 37, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 (1) (2)</p> <p>[mmmm mm dd]</p>		<p>ou/or/o</p> <p>Invalidation conformément à l'article 37, paragraphe 3, point b), du règlement d'exécution (UE) 2015/262 (1) (2) /Invalidation in accordance with Article 37(3)(b) of Implementing Regulation (EU) 2015/262 (1) (2) /Invalidazione in conformità dell'articolo 37, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 (1) (2)</p>	

(1) Information à ne fournir que si la présente section est délivrée à une autre date que la section I./Information only required if this Section is issued at a different date than Section I. /Informazione necessaria solo se questa sezione è emessa in una data diversa dalla sezione I.

(2) Biffer les mentions inutiles./Delete what is not applicable./Barrare le diciture inutili.

(3) Il est indispensable de spécifier les substances en se fondant sur la liste de substances établie conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE./Specification of substances against list of substances established in accordance with Article 10(3) of Directive 2001/82/EC is compulsory./È obbligatorio specificare le sostanze in base all'elenco di sostanze definito in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 2001/82/CE.

(4) Les informations relatives à d'autres médicaments vétérinaires administrés conformément à la directive 2001/82/CE sont facultatives./Information on other veterinary medicinal products administered in accordance with Directive 2001/82/EC is optional./Le informazioni su altri medicinali veterinari somministrati in conformità della direttiva 2001/82/CE sono facoltative.

(5) Nom, adresse, code postal et lieu (en lettres capitales)./Name, address, postal code and place (in capital letters)./Nome, indirizzo, codice postale e luogo in stampatello.

(6) Numéro de téléphone selon le modèle [+ code pays (code régional) numéro]./Telephone in format [+ country code (regional code) number]./Telefono nel formato [+ prefisso paese (prefisso locale) numero].

(7) En cas de suspension pour une période de six mois du statut de l'équidé comme animal destiné à l'abattage pour la consommation humaine conformément à l'article 31, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/262, indiquer la date de commencement de la période de suspension dans la première colonne et la mention „Article 31, paragraphe 2” dans la troisième colonne./In the case of a suspension for six months of the status of the equine animal as intended for slaughter for human consumption in accordance with Article 31(2) of Implementing Regulation (EU) 2015/262, enter date of beginning of the suspension in first column and the words: „Article 31(2)” in the third column./In caso di sospensione per sei mesi dello status di equide destinato alla macellazione per il consumo umano in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262, indicare la data di inizio della sospensione nella prima colonna e «Articolo 31, paragrafo 2» nella terza colonna.

(8) L'impression de cette référence n'est obligatoire que pour les duplicata de document d'identification délivrés conformément à l'article 31 du règlement d'exécution (UE) 2015/262./The print of this reference is only mandatory for duplicate identification documents issued in accordance with Article 31 of Implementing Regulation (EU) 2015/262./Indicazione obbligatoria solo per i duplicati di documenti di identificazione rilasciati in conformità dell'articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262.

(9) En cas d'invalidation de la partie III de la section II conformément à l'article 37, paragraphe 3, point b), du règlement d'exécution (UE) 2015/262, indiquer la mention „Article 37, paragraphe 3, point b)” dans la troisième colonne./In the case of invalidation of Part III of Section II in accordance with Article 37(3)(b) of Implementing Regulation (EU) 2015/262 enter the words „Article 37(3)(b)”/In caso di invalidazione della sezione II, parte III, in conformità dell'articolo 37, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262, indicare «Articolo 37, paragrafo 3, lettera b)» nella terza colonna.

SEZIONE III

SUSPENSION/RÉTABLISSEMENT DE LA VALIDITÉ DU DOCUMENT D'IDENTIFICATION POUR LES MOUVEMENTS D'ÉQUIDÉS
conformément à l'article 4, paragraphe 4, point a), de la directive 2009/156/CE

SUSPENSION/RE-ESTABLISHMENT OF VALIDITY OF THE IDENTIFICATION DOCUMENT FOR MOVEMENT OF EQUIDAE

in accordance with Article 4(4)(a) of Directive 2009/156/EC

SOSPENSIONE/RIPRISTINO DELLA VALIDITÀ DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE AI FINI DEGLI SPOSTAMENTI DEGLI EQUIDI
ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2009/156/CE

Date Date Data	Lieu Place Luogo	Validité du document Validity of the document Validità del documento		Maladie/Disease/Malattia [insérer chiffre comme indiqué ci-dessous/insert figure as mentioned below/riportare il numero come sottoindicato]	Nom (en lettres capitales) et signature du vétérinaire officiel/Name (in capital letters) and signature of official veterinarian/Nome (in stampatello) e firma del veterinario ufficiale
		Validité suspendue/Validity suspended/Validità sospesa	Validité rétablie/Validity re-established/Validità ripristinata		

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE — COMPULSORILY NOTIFIABLE DISEASES/MALATTIE SOGGETTE A OBBLIGO DI DENUNCIA

1. Peste équine — African horse sickness — peste equina	5. Encéphalomyélites équines (sous toutes leurs formes, y compris l'EEV) — equine encephalomyelitis (all types including VEE) — encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE)
2. Stomatite vésiculeuse — vesicular stomatitis — stomatite vescicolosa	6. Anémie infectieuse des équidés — equine infectious anaemia — anemia infettiva
3. Dourine — dourine — durina	7. Rage — rabies — rabbia
4. Morve — glanders — morva	8. Fièvre charbonneuse — anthrax — carbonchio

SEZIONE IV

Renseignements relatifs au droit de propriété

1. Pour les compétitions relevant de la Fédération équestre internationale (FEI), la nationalité du cheval est celle de son propriétaire.
2. En cas de changement de propriétaire, le document d'identification doit être immédiatement déposé auprès de l'organisation, l'association ou le service officiel l'ayant délivré avec le nom et l'adresse du nouveau propriétaire afin de le lui transmettre après réenregistrement.
3. S'il y a plus d'un propriétaire ou si le cheval appartient à une société, le nom et la nationalité de la personne responsable du cheval doivent être inscrits dans le document d'identification. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.
4. Lorsque la FEI approuve la location d'un cheval par une fédération équestre nationale, les détails de la transaction doivent être enregistrés par la fédération équestre nationale concernée.

Details of ownership

1. For competition purposes under the auspices of the, Fédération équestre internationale (FEI) the nationality of the horse shall be that of its owner.
2. On change of ownership the identification document must immediately be lodged with the issuing body, organisation, association or official service, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner.
3. If there is more than one owner or the horse is owned by a company, then the name of the individual responsible for the horse must be entered in the identification document together with his nationality. If the owners are of different nationalities, they have to determine the nationality of the horse.
4. When the FEI approves the leasing of a horse by a national equestrian federation, the details of these transactions must be recorded by the national equestrian federation concerned.

Informazioni sulla proprietà

1. Per le competizioni che si svolgono sotto l'egida della Fédération équestre internationale (FEI) la nazionalità del cavallo è quella del suo proprietario.
2. In caso di cambiamento di proprietà, il documento di identificazione deve essere immediatamente consegnato all'organismo, all'organizzazione, all'associazione o al servizio ufficiale che lo ha rilasciato, indicando il nome e l'indirizzo del nuovo proprietario, cui sarà trasmesso dopo la registrazione dei nuovi dati.
3. Se il cavallo ha più di un proprietario o è di proprietà di una società, nel documento di identificazione devono essere riportati il nome e la nazionalità della persona responsabile del cavallo. Se i proprietari sono di nazionalità diverse, devono precisare la nazionalità del cavallo.
4. Quando la FEI approva il leasing di un cavallo da parte di una federazione equestre nazionale, i particolari della transazione devono essere registrati dalla federazione equestre nazionale interessata.

Date d'enregistrement par l'organisation, l'association ou le service officiel/Date of registration by the organisation, association, or official service/Data di registrazione da parte dell'organizzazione, dell'associazione o del servizio ufficiale	Nom du propriétaire/Name of owner/Nome del proprietario	Adresse du propriétaire/Address of owner/Indirizzo del proprietario	Nationalité du propriétaire/Nationality of owner/Nazionalità del proprietario	Signature du propriétaire/Signature of owner/Firma del proprietario	Cachet de l'organisation, association ou service officiel et signature/Stamp of the organisation, association or official service and signature/Timbro dell'organizzazione, dell'associazione o del servizio ufficiale e firma

Nota per l'organismo emittente [da non riportare nel documento di identificazione]: il testo dei punti 3 e 4 della presente sezione deve figurare, in tutto o in parte, solo se è conforme alle regole degli organismi di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2009/156/CE.

SEZIONE V

Certificat d'origine
Certificate of Origin
Certificato di origine

(1) Nom/Name/Nome:	(2) Nom commercial/Commercial name/Nome commerciale:
(3) Race/Breed/Razza:	(4) Classe dans le livre généalogique/Studbook class/ Classe del libro genealogico:
(5) Père génétique/Genetic sire/Padre genetico:	(5)(a) Grand-père/Grandsire/Padre del padre:
(6) Mère génétique/Genetic dam/Madre genetica:	(6)(a) Grand-père/Grandsire/Padre della madre:
(7) Lieu de naissance/Place of birth/Luogo di nascita:	Remarque/ Pedigree (s'il y a lieu sur une page supplémentaire)/Pedigree (if appropriate on additional page)/Pedigree (se del caso su una pagina aggiuntiva) Nota:
(8) Naisseur(s)/Breeder(s)/Allevatore(i):	
(9) Certificat d'origine validé/Certificate of origin validated/Certificato di origine convalidato Le/on/il: Par/by/da:	(10)(a) Nom de l'organisme émetteur/Name of the issuing body/Nome dell'organismo emittente: (10)(b) Adresse/Address/Indirizzo:
(10)(c) N° de téléphone/Telephone number/N. di telefono:	(10)(d) N° de télécopie ou e-mail/Fax-number or e-mail/ N. di fax o e-mail:
(10)(e) Cachet/Stamp/Timbro:	(10)(f) Signature: (nom (en lettres capitales) et qualité du signataire)/Signature: (Name (in capital letters) and capacity of signatory)/Firma: (nome in stampatello e qualifica del firmatario):

Nota per l'organismo emittente [da non riportare nel documento di identificazione]: sono consentite variazioni rispetto a questo modello, purché siano fornite le informazioni minime prescritte.

SEZIONE X

Conditions sanitaires de base [article 4, paragraphe 4), point a), de la directive 2009/156/CE]**Ces conditions ne s'appliquent pas à l'entrée dans l'Union européenne****Basic health conditions (Article 4(4)(a) of Directive 2009/156/EC)****These conditions are not valid to enter the European Union****Condizioni sanitarie di base [articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2009/156/CE]****Queste condizioni non si applicano all'introduzione nell'Unione europea**

Sauf si la validité du document d'identification est suspendue pour les mouvements par une mention portée à la section III ou si un certificat sanitaire distinct est délivré pour des raisons épidémiologiques particulières, telles que mentionnées ci-dessous, l'équidé identifié à la section I ne peut être déplacé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne qu'aux conditions suivantes/Unless the identification document is invalidated for movement purposes by virtue of a valid entry in Section III or a separate health certificate is issued for particular epidemiological reasons as mentioned below, the equine animal identified in Section I shall only be moved on the territory of a Member State of the European Union under the following conditions/Tranne qualora la validità del documento di identificazione sia sospesa ai fini degli spostamenti mediante l'apposizione di una dicitura nella sezione III o tranne qualora, per ragioni epidemiologiche particolari, sia rilasciato un certificato sanitario separato come indicato sotto, l'equide identificato nella sezione I può essere spostato sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea unicamente alle seguenti condizioni:

- a) il n'est pas destiné à l'abattage dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie transmissible/it is not intended for slaughter under a national eradication programme for a transmissible disease/non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia trasmissibile;
- b) il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec des équidés d'une telle exploitation/it does not come from a holding subject to restrictions for animal health reasons and has not been in contact with equidae on such a holding/non proviene da un'azienda sottoposta a restrizioni per motivi di sanità animale e non è stato in contatto con equidi di un'azienda sottoposta a tali restrizioni;
- c) il ne provient pas d'une zone faisant l'objet de mesures de restriction en ce qui concerne la peste équine/it does not come from an area subject to restrictions for African horse sickness/non proviene da una zona sottoposta a restrizioni per quanto riguarda la peste equina.

Date/Date/ Data	Lieu/Place/ Luogo	Pour des raisons épidémiologiques particulières, un certificat sanitaire séparé accompagne le présent document d'identification/For particular epidemiological reasons, a separate health certificate accompanies this identification document/Per ragioni epidemiologiche particolari, un certificato sanitario separato accompagna il presente documento di identificazione	Nom (en lettres capitales) et signature du vétérinaire officiel/Name (in capital letters) and signature of official veterinarian/Nome (in stampatello) e firma del veterinario ufficiale
		Oui/Yes/Sì Non/No/No Remarque/Note/Nota: Barrer la mention inutile/Delete as appropriate/Barrare la voce inutile	
		Oui/Yes/Sì Non/No/No Remarque/Note/Nota: Barrer la mention inutile/Delete as appropriate/Barrare la voce inutile	
		Oui/Yes/Sì Non/No/No Remarque/Note/Nota: Barrer la mention inutile/Delete as appropriate/Barrare la voce inutile	

SEZIONE XI

Châtaignes

Pour tous les chevaux ne présentant aucune marque et ayant moins de trois épis, le contour de chaque châtaigne doit être dessiné dans le carré correspondant.

Chestnuts

The outline of each chestnut must be drawn in the appropriate square for all horses without markings and with less than three whorls.

Castagnette

Per tutti i cavalli privi di marchi e con meno di tre remolini, il contorno di ogni castagnette deve essere disegnato nel riquadro appropriato.

Antérieur droit/Foreleg Right/Anteriore destro	Postérieur droit/Hindleg Right/Posteriore destro
Antérieur gauche/Foreleg Left/Anteriore sinistro	Postérieur gauche/Hindleg Left/Posteriore sinistro

PARTE 2

Prescrizioni aggiuntive relative al documento di identificazione degli equidi

Il documento di identificazione deve:

- avere il formato di un passaporto stampato su carta di dimensioni non inferiori ad A5 (210 × 148 mm);
- avere una copertina distinta (fronte e retro) tale da fornire una protezione sufficiente, su cui può essere impresso a secco il logo dell'organismo emittente e che può presentare nella terza di copertina una tasca in cui inserire le pagine contenenti le sezioni da IV a XI, se del caso;
- avere almeno le sezioni da I a III rivettate a macchina in modo indivisibile per impedire la rimozione o la sostituzione fraudolenta di pagine;
- nel caso in cui si utilizzino numeri di serie, presentare almeno le sezioni I, II e III stampate su pagine recanti il numero di serie del documento di identificazione;
- presentare almeno ogni pagina delle sezioni da I a III numerata nel formato «numero di pagina/numero totale di pagine»;
- avere la sezione I, parte A, sigillata con una pellicola adesiva trasparente applicata dopo l'inserimento delle informazioni richieste, tranne nel caso in cui la sezione I del documento di identificazione sia stampata dall'organismo emittente in modo tale da impedire alterazioni una volta che le informazioni richieste siano state inserite;
- presentare a stampa le istruzioni generali figuranti nella parte 1.

ALLEGATO II

Informazioni memorizzate nella smart card

La smart card deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Informazioni visibili:

- organismo emittente,
- numero unico di identificazione a vita,
- nome,
- sesso,
- mantello,
- le ultime 15 posizioni del codice trasmesso dal transponder (se del caso),
- fotografia dell'equide;

2. Informazioni elettroniche accessibili mediante software standard:

- almeno tutte le informazioni obbligatorie della sezione I, parte A, del documento di identificazione.
-

ALLEGATO III

Modello di documento provvisorio di cui all'articolo 24, paragrafo 1

Organismo emittente:	DOCUMENTO PROVVISORIO [Articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/262]		Nome del paese:
	Nome e indirizzo del detentore/proprietario:		Numero unico di identificazione a vita: □□□□-□□□□-□□□□□□□□□□ Codice a barre del numero unico di identificazione a vita (se disponibile):
Nome dell'animale:			Codice del transponder/marchio auricolare: □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
Sesso:			
Mantello:			Codice a barre (facoltativo)/marchio auricolare:
Data di nascita:			
Metodo alternativo di verifica dell'identità (se disponibile):			
Data e luogo di emissione:	Nome (in stampatello) e qualifica del firmatario:		Firma:

Nota per l'organismo emittente [da non riportare nel documento di identificazione]: sono consentite lievi variazioni rispetto a questo modello.
